PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato Generale
…..

OGGETTO: Richiesta di parere urgente sull'accessibilità dei documenti relativi alla procedura di interpello del ….. per la copertura del posto di funzione dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio ….., nell'ambito del Dipartimento per il personale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota dell'8 giugno 2020, ha formulato ed indirizzato alla scrivente Commissione richiesta di parere, segnalandone l'urgenza, in ordine alla seguente fattispecie.

Riferisce l'Amministrazione richiedente che in data ….. è pervenuta, da parte dell'avv. ….., in nome e per conto del dott. ….., dirigente di ….. fascia, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, istanza di accesso, ai sensi della l. n. 241/1990, agli atti relativi ad alcune procedure di interpello per l'attribuzione di incarichi dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui quella per l'attribuzione dell'incarico di Coordinatore dell'*Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative.*

L'amministrazione richiedente il presente parere rileva che, come riportato nel verbale a pagina ….., la Commissione esaminatrice di valutazione delle candidature presentate, ha ritenuto non valutabile la domanda del dr. ….., in quanto titolare di un incarico dirigenziale conferito da meno di ….. mesi, computati dal 14 febbraio 2020, data di pubblicazione dell'interpello.

A tale proposito segnala che la allegata direttiva del 12 aprile 2019, al paragrafo 5, punto 3, espressamente stabilisce che: "…. *il dirigente titolare di un incarico non può partecipare all'interpello se all'atto della pubblicazione del medesimo non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza dell'incarico in corso."*

Riferisce altresì che al dott. ….., infatti, con DSG del 27 gennaio 2020, decorrenza 1° febbraio 2020, è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del *Servizio* ….., nell'ambito dell'Ufficio ….., per la consulenza giuridica e i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo del Dipartimento …..

Ciò premesso, l'amministrazione chiede il parere di questa Commissione in ordine all'effettivo configurarsi in capo al soggetto istante di una posizione giuridica qualificata e differenziata, legittimante il diritto all'accesso ex art. 22, comma 1, lett. b) e d) della l. 241/90.

Sulla richiesta di parere si osserva quanto segue.

La Commissione ritiene che il Dott. ….., siccome escluso dalla procedura di che trattasi in quanto sprovvisto dei requisiti per prendervi parte, non sia titolare di un interesse qualificato all'accesso ai documenti riferiti allo svolgimento di detta procedura. Ciò in quanto l'esclusione, di per sé, costituisce fattore ostativo al radicamento di un interesse endoprocedimentale dell'accedente rispetto ai documenti della procedura di che trattasi, quanto meno nella fase di valutazione degli altri candidati. Interesse che, parimenti, deve escludersi anche sul versante dell'accesso esoprocedimentale, non emergendo i requisiti di legge della concretezza, attualità e natura diretta.

Ciò detto, tuttavia e tenuto conto che nella richiesta di parere si fa menzione di un'istanza genericamente preordinata ai documenti della procedura di interpello, si osserva che il richiedente l'accesso appare titolare di posizione qualificata e legittimante solo in ordine ai documenti inerenti la fase propedeutica della procedura in questione, da cui si possa ricavare il possesso, in capo agli altri candidati, del requisito di cui alla menzionata direttiva del 12 aprile 2019, paragrafo 5, punto 3.

In tale ultima prospettiva, invero, si reputa che l'accedente vanti un interesse sufficientemente differenziato in merito alla verifica che gli altri candidati, ammessi e valutati nella procedura di interpello di che trattasi, fossero o meno in possesso del requisito che è costato in capo all'accedente la riferita esclusione e ciò al fine di comprendere si vi siano state eventuali disparità di trattamento.

Nei suesposti sensi è il parere di questa Commissione.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ufficio del Segretario Generale
…..

OGGETTO: Accesso di candidato al concorso, per titoli ed esami, a ….. posti di Referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. 11 ottobre 2017 e D.P.C.M. 8 marzo 2018

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte dell'Ufficio per il personale delle Magistrature presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento alla vicenda di seguito esposta. L'Ufficio riceveva una richiesta di accesso da parte di una partecipante al concorso per referendario TAR indetto con DPCM 11 Ottobre 2017 e DPCM 8 marzo 2018 avente ad oggetto copia "dei propri elaborati redatti in occasione del concorso in oggetto — comprensivi del verbale di correzione - nonché copia degli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali — comprensivi anche questi dei verbali di correzione — specificando che, per questi ultimi, la richiesta è dettata da motivi di studio". Nella richiesta di parere la Amministrazione evidenzia che l'istante, oltre a non aver formulato istanza di accesso formale ai documenti, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, "mira all'esibizione massiccia di gran parte degli atti della procedura concorsuale, con un intento meramente esplorativo e non sorretto da alcun interesse giuridicamente apprezzabile". Ritenendo pertanto che ….. non vanti un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, l'Amministrazione richiedeva il parere della Commissione.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso non appare finalizzata alla tutela di un interesse giuridicamente tutelato e collegato alla documentazione dichiarata di interesse, risultando pertanto carente di quel necessario "nesso di strumentalità" tra i documenti richiesti e la situazione giuridica soggettiva che si intende tutelare, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90. L'istante precisa, infatti, che la finalità dell'accesso è quella "di studio" e si ritiene che tale destinazione rivesta il carattere di una mera utilità non sufficiente a supportare una richiesta di accesso avente ad oggetto l'intera documentazione di una procedura concorsuale, estesa ai compiti degli altri partecipanti e comprensiva di tutti i verbali di correzione. L'ampia accessibilità della documentazione relativa alle prove concorsuali e selettive rinviene la sua giustificazione nella necessità di assicurare adeguata tutela ai partecipanti alla stesse che, con l'accesso – anche tramite comparazione con le prove e i documenti prodotti dagli altri candidati – possono verificare la correttezza dell'iter concorsuale seguito.

In un'ottica di massima trasparenza la Commissione ritiene che la Amministrazione adita può concedere l'accesso ai soli documenti concorsuali riferentisi alla istante poiché, in quanto costituendo documentazione personale, essi possono ritenersi sempre ostensibili.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta avanzata

Ricorrente: Associazione ….. Onlus

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la ….., le ….. e ….. e Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali - Ministero dell'Ambiente - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT)

FATTO

La Associazione ….. Onlus, in data ….., ha presentato una istanza d'accesso rivolta:

1) al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la ….., le ….. e l'….. avente il seguente oggetto:
   a) "*documentazione prodotta dal Proponente*" (del progetto) "*per l'ampliamento del Terminal Aeroportuale*" (di …..) "*per l'ottenimento della Conformità Urbanistica ai sensi del DPR 383/1994, presupponendo come dichiarato da ENAC*" (sic) "*del parere favorevole all'Assoggettabilità a VIA di cui al protocollo Ministeriale in oggetto*";
   b) *documentazione di conformità urbanistica dell'attuale Aeroporto di …., ovvero del Decreto di VIA sul quale poggia, previa verifica delle avvenute ottemperanze emanate, la susseguente conformità urbanistica* (…).
2) Con la medesima istanza richiedeva all'ARPAT di ottenere copia:
   a) *degli atti di comunicazione di avvenuta ottemperanza in conformità alle prescrizioni precettive derivanti dal Decreto di VIA …../….. e dei successivi obblighi precettivi a seguito dell'assoggettabilità a VIA, derivanti dal Decreto Dirigenziale DVA ….. del …..*;
   b) *nel caso Arpat ritenesse di non essere stata incaricata alla verifica delle prescrizioni per il Decreto VIA …../…., comunicazione di notifica difformità, inviata alle autorità competenti circa l'utilizzo sulla pista di ….. dell'Airbus ….. in assenza di una autorizzata compatibilità ambientale.* (…) sic!

L'ARPAT lasciava maturare il silenzio sulla istanza, alla stessa, così presentata.

Il Provveditorato, riscontrando l'istanza sub. 1), con provvedimento del ….., deduceva: quanto al punto a) che la documentazione prodotta da ….. Aeroporti S.p.A. nell'ambito del suddetto procedimento è disponibile in quanto pubblicata sul sito di questo Provveditorato Interregionale.

Per quanto riguarda invece la richiesta di cui al punto b) comunicava di non essere in possesso della documentazione richiesta. Evidenziando, poi, che la Associazione istante aveva richiesto la trasmissione dell'istanza, per l'ostensione ex lege n. 241/90 della documentazione non in possesso del Provveditorato, inoltrava la richiesta alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali (dello stesso MIT) ed alla Direzione Generale per le

Valutazioni Ambientali (presso il Ministero dell'Ambiente) chiedendo ad esse di pronunciarsi in ordine ai profili di propria competenza.

Perveniva memoria della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali la quale dichiarava di aver fornito apposito riscontro con nota del ….. precisando di non ravvisare profili di competenza riferibili al punto sub b), e ritenendo gli stessi eventualmente riconducibili al settore di interesse della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM - destinataria anche essa dell'istanza ….. - e riscontrando la richiesta in relazione al punto sub a), rappresentando di "aver curato unicamente la procedura relativa al Master Plan dell'Aeroporto di ….., basata sul progetto autorizzato con Decreto VIA n. …../….. Appare pacifico che l'avverbio unicamente esclude ogni possibile ulteriore riferimento ad atti o procedure gestiti e nella disponibilità di questa Direzione, anche antecedenti al DEC VIA …../….. Né è possibile per la Scrivente indicare quale ulteriore Amministrazione potrebbe detenere gli atti relativi alla conformità urbanistica dell'Aeroporto di ….. e antecedenti al citato DEC VIA …../….., non avendo contezza, sulla base delle proprie competenze, se una tale procedura sia stata mai attivata (e quindi nemmeno sapere chi l'avrebbe gestita), considerato anche quanto comunicato in merito dal Provveditorato per le OO.PP. …..con nota n. ….. del ….. (All.3), anch'essa citata nella nota ….. di cui all'oggetto".

DIRITTO

In via preliminare si precisa che, in linea generale, di fronte alla dichiarazione di una amministrazione di non detenere un documento richiesto la Commissione non può che prendere atto di tale dichiarazione della cui veridicità non ha motivo di dubitare, né ha il potere "ispettivo" di compiere verifiche in merito. Pertanto qualora una amministrazione dichiari di non detenere la documentazione richiesta la Commissione non può che rigettare il ricorso nei confronti della predetta amministrazione e con riguardo a quella documentazione. Vero è, come eccepito dalla ricorrente, che la amministrazione adita che non detenga la documentazione deve ai sensi dell'art. 6 del DPR 184/2006 trasmettere la richiesta di accesso alla amministrazione che tali documenti detenga. A tal riguardo la Commissione rileva che correttamente il Provveditorato ha inoltrato la richiesta di accesso alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali (dello stesso MIT) ed alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (presso il Ministero dell'Ambiente).

Tutto ciò premesso la Commissione rigetta il ricorso nei confronti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la ….. nonché della Direzione Generale per lo sviluppo del

territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, per mancata detenzione della documentazione richiesta.

Il ricorso è accolto nei confronti dell'ARPAT nonché della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente - che hanno lasciato maturare sull'istanza ricevuta il silenzio rigetto – considerato che la documentazione richiesta dall'accedente, qualora effettivamente esistente e materialmente detenuta dall'Amministrazione, è qualificabile come "informazione ambientale", ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005, apparendo altresì evidente il genuino interesse ambientale sotteso alla richiesta *de qua*, in considerazione della qualità – in capo alla ….. - di associazione portatrice di interessi ambientali proprio correlati alla situazione dell'aeroporto di …..

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta nei confronti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la ….., e della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, per mancata detenzione della documentazione richiesta, accogliendolo nei confronti dell'ARPAT nonché della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un'istanza di accesso avente il seguente oggetto:

1) Circolare Min. Lavoro e Previdenza Sociale, Div. PS n. 7/4PS/90064 dell'11/01/1991;
2) Circolare Min. Lavoro e Previdenza Sociale, Div. PS n. 7/4PS/90303 del 19/02/1991;
3) Ministeriale n. 36/0003032/MA004.A007/AVV-L-109 del 26 febbraio 2014 con cui è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 633 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 11 ottobre 2013, concernente l'aggiornamento delle tabelle per il calcolo della riserva matematica ai fini della ricongiunzione e del riscatto ai sensi della legge n. 45/1990 (avviso in G.U. n. 59 del 12/03/2014);
4) Delibera CdA Cassa Forense n. 633 dell'11/10/2013 di cui alla ministeriale di cui sopra n. 36/0003032/MA004.A007/AVV-L-109 del 26 febbraio 2014 (avviso in G.U. n. 59 del 12/03/2014).

Motivava la richiesta deducendo la necessità di "tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi alla valutazione di scelte previdenziali connesse alla propria posizione previdenziale sulla convenienza dell'ipotesi di iscrizione a Cassa Forense e contestuale riscatto/ricongiunzione di periodi assicurativi".

L'amministrazione riscontava l'istanza con provvedimento del ….. deducendo che:

a) *"sotto il profilo formale" "l'istanza non è corredata del Suo documento di identità" né "degli elementi idonei a dimostrare in maniera chiara la sussistenza di un'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso";*

b) *"Sotto il profilo sostanziale, si rappresenta che non si ravvisano ostacoli all'ostensione dei documenti di cui ai suddetti punti 3. e 4. (nota ministeriale e delibera della Cassa Forense in essa citata, detenuta da questo Ufficio)";*

c) *"Per quanto riguarda invece le circolari di cui ai punti 1. e 2., si comunica che trattandosi di documenti molto risalenti, esistenti in formato esclusivamente cartaceo e conservati presso un archivio di deposito, non è attualmente possibile effettuare materialmente le necessarie ricerche, in quanto il personale di questa Direzione generale, come anche di altri Uffici di questa Amministrazione, svolge diffusamente la propria attività in modalità "lavoro agile" a causa dei rischi epidemiologici da Covid-19".*

Precisava pertanto che la richiesta, limitatamente ai punti 3 e 4 dell'istanza, era passibile di accoglimento previo invio di copia del documento e previa specificazione dell'interesse all' accesso.

Avverso tale provvedimento il sig. ….. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale dopo aver specificato di non aver inteso negare i documenti di cui ai punti 1 e 2 della istanza, evidenziandone solo la difficoltà della relativa ricerca in essendo in formato cartaceo, dava atto dell'effettivo reperimento dichiarandosi pronta all'invio ove nulla osti da parte della Commissione stessa.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorrente ha fornito indicazione dell'interesse ad accedere nonchè il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere, in relazione alle proprie scelte previdenziali e con particolare riferimento alla eventuale migrazione alla Cassa Forense.

Non appare pertanto condivisibile l'eccezione di mancata indicazione di tale interesse.

Quanto alla richiesta integrativa del documento di identità si osserva che essa non appare affatto "illegittima" anche in considerazione del fatto che secondo la giurisprudenza del Tar Campania (Napoli n. 1450/2015) – citata del ricorrente per contrastare la richiesta del documento di identità - l'utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica certificata vale a sostituire, nelle domande presentate con tale mezzo, non già la identificazione del soggetto, bensì soltanto "la firma digitale", così stabilendo la coincidenza dei due strumenti - pec e firma digitale - al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato. Il ricorrente dovrà dunque ottemperare alla richiesta di integrazione del documento di identità.

Per quanto riguarda infine i documenti di cui ai punti 1 e 2 dell'istanza la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di averli reperiti e di essere disponibile all'invio ove nulla osti da parte della Commissione stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

FATTO

Il Sig. ….. ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una istanza di accesso datata ….. avente il seguente oggetto:

1) tutti gli atti del procedimento avviato con delibera del Comitato nazionale dei delegati in data ….. dell'Associazione Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali di cui, rispettivamente, all'allegato «C» e «D» al rogito del dott. ….. ….. notaio in ….. (repertorio n. ….., Raccolta n. …..) e conclusosi con decreto interministeriale del 3 aprile 2017, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha parzialmente approvato, con integrazione, tali modifiche, fra cui -a titolo esemplificativo e non esaustivo-: il decreto interministeriale di cui sopra, i rilievi del Ministero, le modifiche approvate dalla CNPR e le integrazioni successive (avviso in G.U., Serie Generale, n. 104 del 6 maggio 2017);
2) delibera CdA Cassa Forense n. 843 del 25/10/2018 di cui alla ministeriale n. 36/0007476/AVV-L-144 del 31 maggio 2019 (avviso in G.U. n. 148 del 26/06/2019);
3) delibera CdA Cassa Forense n. 80 del 31/01/2019 di cui alla ministeriale n. 36/0004452/AVV-L-148 del 29 marzo 2019 (avviso in G.U. n. 107 del 09/05/2019);
4) la delibera n. 44 adottata dal Comitato dei delegati in data 19 aprile 2014 di cui alla ministeriale del 17 marzo 2015 n. 36/0004272/MA004.A007.11433/AVV-L-120 (avviso in G.U. n. 84 del 11/04/2015).

Motivava la richiesta con la finalità di "tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi alla valutazione di scelte previdenziali connesse alla propria posizione previdenziale quale iscritto agli Albi professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti" indicando in premessa di essere "iscritto .... all'Associazione Cassa di Previdenza ed Assistenza per i Ragionieri e Periti Commerciali pur essendo iscritto anche all'Albo degli Avvocati".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con provvedimento del ….. precisava che:

a) *"sotto il profilo formale" "l'istanza non è corredata del Suo documento di identità" né "degli elementi idonei a dimostrare in maniera chiara la sussistenza di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso";*

b) "Sotto il profilo sostanziale, si rappresenta che non si ravvisano ostacoli all'ostensione dei documenti di cui ai suddetti punti 2., 3. e 4. (delibere citate nelle premesse delle note ministeriali e detenute da questo Ufficio)"; c)Sempre "Sotto il profilo sostanziale", "Per quanto concerne, invece, la richiesta di accesso alla documentazione di cui al punto 1., la stessa non è accoglibile in quanto del tutto generica e non avente ad oggetto alcuno specifico documento" poiché "non si possono ritenere ammissibili istanze proposte ai sensi della legge n. 241/1990 finalizzate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione -essendo necessaria l'assoluta connessione strumentale e funzionale tra l'interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e la documentazione di cui si chiede l'esibizione- e, nella specie, anche dell'attività di alta amministrazione, quale può essere qualificata quella relativa all'adozione di un decreto interministeriale".

Avverso tale provvedimento il sig. ….. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva successivamente memoria della amministrazione resistente la quale, con riferimento alla documentazione di cui al punto 1) specifica che a seguito delle precisazioni fornite dall'avv. ….. nel proprio ricorso, sono stati individuati alcuni atti relativi al procedimento avviato con la delibera del Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) in data ….. Si dichiara pertanto disponibile all'invio della predetta documentazione ove nulla osti da parte della Commissione.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che il ricorrente ha fornito indicazione dell'interesse ad accedere nonchè il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse fatto valere e non appare pertanto condivisibile la eccezione di mancata indicazione di tale interesse.

Quanto alla richiesta integrativa del documento di identità si osserva che essa non appare affatto "illegittima", ciò anche in considerazione del fatto che secondo la giurisprudenza del Tar Campania (Napoli n. 1450/2015) - citata del ricorrente per contrastare la richiesta del documento di identità - l'utilizzazione di un indirizzo di posta elettronica certificata vale a sostituire non già la identificazione del soggetto, nelle domande presentate con tale mezzo, "la firma digitale", così stabilendo la coincidenza dei due strumenti - pec e firma digitale - al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato. Il ricorrente dovrà dunque ottemperare alla richiesta di integrazione del documento di identità.

Quanto alla esclusione dall'accesso dei documenti di cui al punto 1) dell'istanza si prende atto della avvenuta individuazione della stessa da parte della amministrazione resistente e della contestuale dichiarazione di disponibilità all'invio, ove nulla osti da parte della Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute, Protezione Civile

FATTO

Il ….., per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. ….., ha presentato un'istanza d'accesso, datata ….., rivolta al Ministero della Salute ed alla Protezione Civile al fine di chiedere la seguente documentazione relativa alla emergenza Covid in corso, con particolare riferimento al dedotto "rifiuto" di ordinare 350 dispositivi respiratori dalla Cina, segnalati come disponibili:

- Atti e/o documenti relativi all'istruttoria che ha portato alla valutazione di inidoneità dei dispositivi TUVSUD provenienti dalla CINA.
- Atti e/o documenti relativi al verbale e/o verbali contenenti il parere negativo del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell'OCDPC 630 del 3 FEBBRAIO 2020.

Motivava l'istanza con riferimento alle finalità statutarie della associazione quale portatrice degli interessi diffusi dei cittadini con particolare riferimento, nel caso di specie, all'interesse diretto, concreto e attuale da parte della associazione alla conoscenza dei criteri che hanno portato a redigere parere negativo laddove "*il Comitato preposto, non abbia preso in considerazione offerte di dispositivi che avrebbero potuto contrastare la diffusione dei contagi, soprattutto nell'ambito delle strutture ospedaliere e di ricovero che hanno registrato migliaia di contagi e decessi, nonché -nelle more-impedire che strutture ospedaliere utilizzino apparecchiature dello stesso tipo, con ulteriore compromissione della salute dei cittadini*".

In riscontro all'istanza presentata, il Ministero della Salute con nota del ….. trasmetteva la richiesta ostensiva alla Direzione generale dei Dispositivi medici e del Servizio farmaceutico, per la parte di competenza relativamente agli atti in possesso della Direzione, dichiarando contestualmente che "*i verbali contenenti il Parere tecnico Scientifico, di cui all'art. 2 dell'Ordinanza della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n.630, sono secretati*".

Avverso il menzionato provvedimento di rigetto il ….., come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute, datata ….., nella quale si dava atto che "*gli atti e/o documenti relativi al verbale e/o verbali contenenti il parere negativo del Comitato Scientifico (…) sono detenuti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che pertanto è competente in merito all'ostensibilità degli stessi*".

Perveniva una articolata memoria della Protezione Civile.

La Commissione, nella seduta del 27 Maggio 2020, riteneva opportuno rinviare la decisione per approfondimenti istruttori, al fine di poter valutare congruamente le argomentazioni offerte dalla Protezione Civile nella memoria presentata, e ciò anche in considerazione della delicatezza dell'argomento trattato. I termini di legge rimanevano interrotti.

Dall'esame delle argomentazioni avanzate dalla Protezione Civile si evince che, in riscontro all'istanza di accesso in oggetto, il medesimo Dipartimento avrebbe inviato al ….. due note rispettivamente datate ….. (prot. n. …..) e ….. (prot. n. …..). In particolare con la nota del ….. – non allegata invero dal ….. al ricorso *de quo* – la Protezione Civile precisava che "*i verbali del Comitato Tecnico Scientifico sono sottratti all'accesso, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 24 comma 2, della Legge 241/'90 e di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 143/2011*". A tal riguardo il Dipartimento argomenta diffusamente sulla natura del Comitato Scientifico e su quella dei pareri dallo stesso resi, i quali rientrano – insieme con tutti gli atti prodromici - in quella "attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e programmazione", nonché contemplati all'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 143/2011. La Protezione Civile evidenzia inoltre il difetto di legittimazione del ….. all'accesso richiesto nonché la carenza di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse fatto valere.

La Protezione Civile eccepisce, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva apparendo il ricorso rivolto esclusivamente contro il Ministero della Salute.

DIRITTO

Dall'esame di tutta la documentazione offerta la Commissione osserva che i documenti richiesti in ostensione rientrano nella categoria degli atti sottratti all'accesso in forza del D.M. 143/2011 art. 1 comma 1 lett. b). Tale valutazione appare assorbente rispetto ad ogni ulteriore eventuale considerazione, non essendo la Commissione dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo. Il ricorso non può pertanto essere accolto.

Quanto alla posizione della Protezione Civile – la quale eccepiva una carenza di legittimazione passiva nel presente ricorso - si precisa quanto segue per chiarezza sull'iter procedimentale seguìto dalla Commissione. Il Ministero della Salute, con la menzionata nota del ….., indicava il Dipartimento della Protezione Civile – già destinatario della istanza di accesso presentata dal ….. - quale amministrazione effettivamente nel possesso della documentazione richiesta. Ciò precisato, la Commissione osserva altresì che nessuna censura può esser mossa nei riguardi della Protezione Civile la quale aveva già fornito al ….. adeguato riscontro alla documentazione richiesta, con l'invio di due note - non allegate al

ricorso presentato - esplicitando i necessari chiarimenti in merito alla esclusione dall'accesso dei documenti richiesti in ostensione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comune di ….. (…..)

FATTO

Il signor ….., in qualità di consigliere comunale del Comune di ….. ….., in data ….., ha presentato un'istanza datata d'accesso rivolta al Responsabile del Servizio Finanziario del predetto ente. Chiedeva in particolare:

- il dettaglio delle singole voci (bilancio di previsione 2018) che hanno concorso alla formazione dei capitoli Cap 1029/0; Cap 1029/2; Cap 1030/2, con i riferimenti di protocollo del resp. del servizio e il numero di determina di accertamento delle somme imputate;
- il dettaglio delle singole voci (bilancio di consuntivo 2018) che hanno concorso alla formazione dei capitoli Cap 1029/0; Cap 1030/2, con i riferimenti di protocollo del resp. del servizio e il numero di determina di accertamento delle somme imputate;
- il capitolo nel quale sono state allocate le somme di euro € ….. per sanzioni, € ….. interessi accertate con determina n.1 del …..

Eccependo il silenzio serbato dalla amministrazione sulla istanza presentata il sig. ….. adiva la Commissione con ricorso dell'8 maggio 2020 affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale dopo aver eccepito l'avvenuta presentazione del ricorso in oggetto prima ancora del decorso di trenta giorni dalla istanza d'accesso – e quindi prima della formazione del silenzio rigetto sulla stessa – dava atto di aver soddisfatto la richiesta di accesso allegando la relativa comunicazione pec.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso, presentato contro un ente locale, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione …..) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue. Il ricorso presentato deve considerarsi inammissibile essendo stato presentato prima dei trenta giorni necessari alla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Tuttavia la Commissione, preso atto della dichiarazione

dell'ente adito di aver consentito l'accesso richiesto, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la ….. – Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di ….. (…..)/Ministero dell'Istruzione Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III

FATTO

Il signor ….., docente, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Direzione Generale del Personale Scolastico di ….., all'Ufficio Scolastico Regionale della ….. e all'Ufficio Scolastico Territoriale di ….. Chiedeva in particolare "*l'acquisizione in via telematica dell'intero proprio fascicolo personale compreso il carteggio integrale instaurato con il Ministero Affari Esteri con documentazione avente prot. ….. del ….. circa il proprio passaggio alla scuola media inferiore comprensivo del relativo decreto ufficiale di restituzione e del registro di corrispondenza – se agli atti - e le cartoline di spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno*". Richiedeva inoltre "*l'integrale acquisizione, in copia digitale, anche dei carteggi relativi a tali trattative* (relativi ai) *colleghi,* ….. e ….. *che avevano i suoi medesimi requisiti*" e sono poi stati "*trattenuti in servizio per diversi anni scolastici, oltre il 40° anno contributivo, previa la loro rinuncia all'esercizio di ulteriori ricorsi contro il MIUR*" - con ciò riferendosi alle trattative avviate dai menzionati colleghi in seguito a ricorsi proposti dagli stessi. Chiedeva anche copia della delega ministeriale dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione, On. ….., contenente precisi riferimenti giuridico normativi, mancanti nei 2 decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale della ….. di cui al "prot. ….." e al "prot. ….." entrambi datati …..". Chiedeva documentazione relativa anche al collega …..

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il signor ….. adiva la Commissione, con ricorso dell'8 maggio 2020, affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni. Notificava il ricorso ai controinteressati ….. e …..

Perveniva memoria del Ministero dell'Istruzione con la quale l'amministrazione dava atto di aver inoltrato l'istanza, per competenza, all'Ufficio Scolastico Regionale della ….. precisando che l'Amministrazione Centrale non ha funzioni di gestione del personale scolastico e non detiene i fascicoli personali dei docenti (…) bensì compete una funzione di indirizzo e di coordinamento degli Uffici Scolastici interessati. di tali circostanze aveva dato notizia all'interessato.

Perveniva memoria dell'Ufficio Scolastico Regionale per la ….. Ufficio VI – Ambito Territoriale di ….. precisando che "*con le proprie note di cui agli allegati dal n. 1 al n. 6, lo scrivente Ufficio ha dato tempestivo riscontro alle numerose istanze di accesso agli atti dell'interessato;*

- con riferimento al contenzioso già promosso dallo stesso, esso risulta giudicato, sia in primo grado sia in sede di appello, a vantaggio della Amministrazione resistente, con le sentenze di cui agli allegati n. 10 e n. 11;

- la copia integrale dell'intero fascicolo personale del Docente, immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal ….. e cessato dal servizio dal ….., rappresenta onere gravoso per la Amministrazione, non ulteriormente suscettibile d'integrare la documentazione a vantaggio del ricorrente in vista del contenzioso, e tale pertanto da rappresentare una casistica di controllo generalizzato dell'operato della Amministrazione, esorbitante le effettive necessità documentali; -nulla vieta che l'interessato, consultando de visu tale fascicolo, anche per procura, individui puntualmente la documentazione ritenuta di proprio interesse; -per opportuna conoscenza e completezza di informazione rispetto alle esigenze già prospettate dall'interessato e ai comportamenti tenuti da quest'ultimo nei confronti dell'Ufficio, si invia l'ulteriore inerente documentazione di cui agli allegati dal n. 7 al n. 9 nonché all'allegato n. 12, già inoltrata alle varie Amministrazioni coinvolte al fine di dare corso a quanto di competenza su impulso del Docente".

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, con riferimento alla documentazione relativa a soggetti terzi controinteressati osserva che il ricorso deve ritenersi inammissibile con riguardo a quei terzi ai quali il ricorso non è stato notificato, come prescritto dell'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Quanto ai terzi nei confronti del quale il richiedente ha proceduto a notifica saranno ostensibili solo quei documenti riferentisi al particolare caso che li accomuna al richiedente, con riferimento alla dedotta necessità comparativa.

Ciò premesso la Commissione ritiene cessata la materia del contendere, per avvenuto accesso, con riferimento alla documentazione già ostesa osservando, quanto ai rimanenti documenti, quanto segue.

Con riferimento alla lamentata difficoltà della amministrazione di inviare l'intero copioso fascicolo personale del richiedente, osserva che, nell'eventuale impossibilità del sig. ….. di recarsi ivi per la consultazione del fascicolo ed estrazione della documentazione di effettivo interesse, la amministrazione potrà procedere ad un invio scaglionato dei documenti, così come già effettuato. Il diritto di accedere a documentazione personale prescinde dalla possibilità di impugnativa amministrativa o giurisdizionale di un provvedimento che si assume lesivo della propria posizione giuridica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile, con riferimento alla documentazione già ostesa, lo dichiara parzialmente inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006, accogliendolo per il resto con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Questura di ….. - Divisione Polizia Anticrimine - I Sezione Misure di Prevenzione

FATTO

Il signor ….. ha presentato alla Divisione Polizia Anticrimine - I Sezione Misure di Prevenzione della Questura di ….., un'istanza datata ….. chiedendo di accedere alla seguente documentazione relativa all'ammonimento per stalking emesso nei suoi confronti, ed in particolare:

- istanza di emissione dell'ammonimento, con tutti gli allegati di provenienza della parte, verbale di ricezione e ratifica, data e ora di acquisizione, atti collegati e connessi (ad eccezione di quelli tipicamente investigativi, se esistenti).

Motivava la richiesta allegando una finalità difensiva della documentazione "a*nche alla luce della non contestualizzazione delle "accuse" imprudentemente rivolte, al solo fine ritorsivo, nell'ambito di un procedimento di separazione dei coniugi, con assoluto difetto di collocazioni spazio-temporali idonee a far comprendere al sottoscritto da cosa dovesse difendersi".*

L'amministrazione adita, con provvedimento del 12 maggio 2020, negava l'accesso richiesto deducendo che "*il provvedimento in esame, infatti, come già indicato della Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo, notificato il ….., rientra tra quelli individuati quali presupposto per l'adozione dei provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza e la relativa documentazione in questa fase di istruttoria è sottratta al diritto di accesso agli atti... Per consentire l'elaborazione delle memorie difensive, si può far riferimento alla citata Comunicazione di Avvio, nella quale le condotte contestate sono state riportate, per questo motivo, in maniera dettagliata*".

Avverso il predetto provvedimento il sig. ….. ricorreva alla Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni. Notificava il ricorso alla controinteressata.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente ha puntualmente argomentato sulla legittimità del provvedimento emesso richiamando a fondamento dello stesso l'art. 3 del DM 415/1994.

A tale riguardo, inoltre, l'amministrazione richiama una pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 5377/2018) - avente ad oggetto proprio l'ipotesi di "ammonimento" – nella quale il Collegio precisa che, nella fase procedimentale successiva all'avvio del procedimento, il soggetto destinatario dell'ammonimento non ha titolo ad accedere alle categorie di atti documenti attinenti ad

attività investigative ancora in corso ed alla "identità" delle fonti. La amministrazione ribadisce che il provvedimento deve considerarsi quale "differimento" dell'accesso, fino alla conclusione della fase istruttoria, così chiarendo i dubbi del ricorrente in merito alla natura dell'atto impugnato.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso non può essere accolto poiché il gravato provvedimento della amministrazione si fonda su norma regolamentare ed in particolare sull'art. 3 del DM 415/1994. A tal riguardo la Commissione precisa, altresì, di non essere dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza – Sede di …..

FATTO

Il sig. ….. ha presentato un'istanza di accesso rivolta all'INPS di ….. chiedendo di accedere alla seguente documentazione relativa alla coniuge separata:

- copia semplice della documentazione relativa alla posizione lavorativa e previdenziale della moglie, signora ….., (…) nonché relativa alla concessione del reddito di cittadinanza a favore della stessa.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità di tali documenti per tutelare i propri interessi nella causa di divorzio dalla signora ….., pendente innanzi alla Corte d'Appello di ….. (RG n. …../….. – prima udienza …..) insistendo per l'attribuzione a suo favore di un assegno di mantenimento a carico del marito.

Evidenziava la strumentalità della documentazione richiesta con la necessità di avere contezza delle reali disponibilità economiche della signora ….., la quale aveva già dichiarato di non avere i mezzi necessari per il proprio mantenimento.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza eccependo che l'art. 16 lettera d) del Regolamento Inps 366/2011 esclude dall'accesso i documenti attinti alla instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo e di quello assicurativo. Precisava inoltre che l'istanza di accesso deve essere presentata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

Avverso tale provvedimento il sig. ….., per il tramite dell'avv. ….. di ….. adiva, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni. Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto avendo il richiedente dedotto un interesse difensivo, ex art. 24 comma 7 della legge 241/'90, della documentazione richiesta con riferimento alla pendenza di una causa instaurata dalla coniuge separata e relativa alla determinazione dell'assegno di mantenimento. Correttamente argomenta la legale del ricorrente nell'evidenziare che sebbene l'art. 16 lett. d) del Regolamento Inps escluda dall'accesso i documenti relativi al rapporto contributivo ed assicurativo, per ragioni di riservatezza, il successivo art. 20 del

medesimo Regolamento, richiamando integralmente la struttura e le prescrizioni dell'art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, recita: "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Pertanto nel bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti deve dirsi prevalente il diritto all'accesso del richiedente esercitato per difendere le proprie ragioni in giudizio, con riferimento alla pendenza della causa nella quale è chiamato, rispetto alla deduzione di un generico interesse alla riservatezza. Ciò anche sulla considerazione che i documenti richiesti potrebbero non contenere "dati sensibili".

In tale ultima ipotesi l'amministrazione potrà procedere all' oscuramento dei dati sensibili o ultra sensibili eventualmente contenuti nei documenti richiesti.

Appaiono infine prive di pregio le argomentazioni della amministrazione adita laddove precisa che l'istanza di accesso deve essere presentata ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.. Al riguardo la Commissione, secondo il proprio costante indirizzo, osserva che la previsione di strumenti processualcivilistici di accesso nulla ha mutato in ordine alla disciplina della Legge 241/'90 che continua ad essere applicata nella sua ampiezza, alla ricorrenza dei propri, ben distinti, presupposti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per le …..

FATTO

I signori ….. e ….., in qualità di genitori di alunna del Liceo Scientifico Statale ….. di ….., hanno presentato all' Ufficio Scolastico Regionale per le ….. – ….. un'istanza d'accesso, datata ….., avente il seguente oggetto:

"copia della documentazione prodotta a far data dal ….., relativa alla pratica relativa alla eliminazione degli elaborati scritti, relative griglie di valutazione e non ammissione alla classe successiva".

Motivava l'istanza deducendo una finalità di "tutela di diritti privati".

Tale richiesta si inserisce nel contesto di una articolata vicenda avente ad oggetto sia un reclamo dei coniugi ….. sulla non ammissione della figlia alla classe successiva, nell'anno ….., sia l'episodio della distruzione di alcuni elaborati della alunna, unitamente ad altri documenti, per fatto di terzi.

L'amministrazione in data ….. emetteva un provvedimento del seguente tenore letterale "in riferimento alla comunicazione pervenuta (…) in merito alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, (…) si ritiene sussistere l'interesse all'accesso a documenti che riguardano espressamente la posizione giuridica dell'istante (Consiglio di Stato 4769/2011 – sez. IV) Le ss.ll definiranno d'intesa con la dirigente scolastica le modalità di accesso agli atti , salvaguardando l'eventuale diritto alla privacy di possibili controinteressati."

A fronte di tale provvedimento i richiedenti avanzavano un'istanza di integrazione d'accesso, datata ….., chiedendo: "

- *tutti gli allegati alla pec del …..a firma della dirigente …..;*
- *copia della Vs. del ….. indirizzata alla predetta;*
- *copia integrale della corrispondenza avvenuta tra settembre ed ottobre ….. tra il Vs. Ufficio Scolastico e il Liceo ….. inerente la minore …..;*
- *ogni eventuale ulteriore atto nel quale sia trattato il nome della propria figlia ….. che non sia stato già da Voi consegnato agli scriventi.*

Altresì, alla luce dei fatti ed in particolare all'eliminazione di tutti gli elaborati scritti svolti dalla propria figlia ….. durante l'anno scolastico ….., le relative griglie di valutazione, peraltro deliberate anche dai dipartimenti disciplinari per l'anno scolastico ….. già a far data dai primi giorni del ….., gli scriventi chiedono di conoscere i provvedimenti da voi

assunti nei confronti dei responsabili dei fatti ed in particolare nei confronti di coloro che, per qualifica e funzione, rivestono la carica di pubblici ufficiali. (…).

Inoltre, eccependo la "parzialità" dell'accesso consentito gli istanti adivano, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale ritiene di aver concluso il procedimento mediante trasmissione dell'intera documentazione a questa Commissione.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che il gravato provvedimento dell'….. non può dirsi illegittimo né considerarsi quale "accesso parziale". L'amministrazione si limita, invero, ad enunciare che i richiedenti hanno diritto di accedere ai documenti immediatamente riferentisi alla propria posizione giuridica personale: tale affermazione di principio, pur non entrando nel merito dei documenti richiesti nel caso specifico, è corretta e legittima. Il richiedente ha diritto di accedere alla documentazione relativa al proprio fascicolo personale, alla documentazione direttamente riferentesi alla propria sfera individuale o destinata a produrre effetti sulla stessa.

Inoltre si osserva che sulla richiesta di integrazione documentale del ….. non si era ancora formato il silenzio rigetto alla data della presentazione del ricorso. Tuttavia la Commissione in un'ottica di economicità, e volendo considerare la richiesta di integrazione quale "specificazione" della originaria istanza presentata, osserva che i richiedenti hanno diritto ad accedere a tutta la documentazione, detenuta dalla amministrazione adita, attinente alla vicenda che ha coinvolto la propria figlia vantando un interesse qualificato in tal senso nonché con riferimento alle dedotte finalità difensive ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90.

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione adita di ritenere concluso il procedimento tramite l'avvenuto invio di numerosa documentazione ed a tal riguardo non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento a tali documenti altresì invitando, in via prudenziale, l'amministrazione ad inviare ai richiedenti l'eventuale ulteriore documentazione detenuta relativa al procedimento in oggetto – circostanza questa non nota alla Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento a tutta la documentazione già inviata e che la

Segreteria vorrà inoltrare ai richiedenti - invitando altresì, in via prudenziale, l'amministrazione ad inviare ai ricorrenti l'eventuale ulteriore documentazione ove esistente e detenuta, relativa al procedimento in oggetto.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza – Sede di …..

FATTO

Il signor ….., assistente amministrativo scolastico, in data ….. ha presentato all'INPS di ….. una istanza di accesso avente ad oggetto "copia dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. …../….. del ….., relativo al provvedimento di disconoscimento dei servizi prestati nella Scuola ., al fine di conoscerne le motivazioni per proporre il ricorso al Comitato INPS di …..". Allegava pertanto un interesse difensivo della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita, con provvedimento del ….. rigettava l'istanza eccependo che "il comma 1 dell'art. 15 del Regolamento INPS per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 241/1990 (Determina Presidenziale INPS 366 del 05/08/2011), sottrae "all'accesso i documenti coperti da segreto o soggetti a divieto di divulgazione ai sensi di legge", pertanto, essendo sulla vicenda in corso accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'istanza di accesso non può trovare accoglimento".

Avverso il menzionato provvedimento di rigetto il sig. ….. adiva, nei termini, la Commissione affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva preliminarmente che il sig. ….. vanta un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta, in primo luogo di tipo endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della legge 241/'90 - ed in secondo luogo di tipo difensivo secondo le prospettate deduzioni.

Ciò premesso per quanto attiene alle motivazioni del diniego opposto dalla amministrazione resistente la Commissione precisa che, secondo il proprio costante orientamento in linea con la giurisprudenza amministrativa, la pendenza di indagini non esclude *ipso iure* l'accesso ai documenti ad esse connesso. In tali ipotesi l'amministrazione adita dovrà richiedere alla Autorità Giudiziaria procedente il nulla osta all'accesso, demandando pertanto alla stessa il sindacato sulla ostensibilità dei documenti richiesti. La Commissione ritiene pertanto di dover sospendere la decisione invitando la amministrazione resistente a richiedere tale nulla osta alla Autorità Giudiziaria competente. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca

FATTO

La signora ….. ha presentato al MIUR – Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione/Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione/ Ufficio VIII "Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - un'istanza datata ….. chiedendo di conoscere "lo stato e i tempi di conclusione" del proprio procedimento di riconoscimento della qualifica di insegnante conseguita in …..

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua*, da parte di tutti gli uffici aditi, la signora ….., con ricorso del 28 maggio 2020, adiva la Commissione - affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi inammissibile avendo l'istanza ad oggetto una mera richiesta di informazioni inammissibile ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Servizio Centro per l'Impiego di …../Dipartimento Regionale al Lavoro

FATTO

Il signor ….. ha presentato al Servizio Centro per l'Impiego di ….. un'istanza, consegnata a mezzo raccomandata in data …., chiedendo di accedere a documentazione relativa alla graduatoria dei tirocini relativi all'avviso …../….. di cui all'All. 2 DDG 11167 del 20/12/2018, chiedendo altresì la esplicitazione della motivazione della eventuale esclusione dalla stessa.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. ….. adiva la Commissione con ricorso del 30 maggio 2020 affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Centro per l'Impiego di ….. che forniva chiarimenti relativi alla esclusione dalla graduatoria del richiedente allegando documentazione di interesse per il medesimo. Precisava che, quanto alla documentazione relativa alla graduatoria dei tirocini, la competenza è del Dipartimento Regionale al Lavoro, titolare del relativo procedimento amministrativo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione prende atto della memoria del Centro per l'Impiego di ….. ed osserva che, nei confronti dello stesso, può ritenersi cessata la materia del contendere con riferimento alle precisazioni offerte ed alla documentazione inviata, della quale si dispone la trasmissione a cura della Segreteria. La Commissione osserva però che ai sensi dell'art. 6 n. 2 del DPR 184/2006 qualora la amministrazione adita non sia competente ai fini dell'accesso essa è tenuta a trasmettere l'istanza ricevuta alla amministrazione che detenga la documentazione richiesta, dandone notizia all'interessato. Il Centro per l'Impiego di ….. dovrà pertanto trasmettere l'istanza di accesso al Dipartimento Regionale al Lavoro, individuata quale amministrazione competente a tal fine, che – si precisa fin d'ora in ossequio al principio di economicità - dovrà consentire l'accesso richiesto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile nei confronti del Centro per l'Impiego di Agrigento e lo accoglie prudenzialmente nei confronti del Dipartimento Regionale al Lavoro, quale amministrazione competente ai fini dell'accesso. Si invita la Segreteria a trasmettere al ricorrente la documentazione allegata dal Centro per l'impiego alla memoria inviata.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero Dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa

FATTO

Il signor ….., maresciallo maggiore dei Carabinieri, in data ….. ha presentato un'istanza rivolta all'Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno, chiedendo notizia sullo stato del procedimento avviato dal medesimo e relativo a ricorso gerarchico. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il signor ….. ha adito la Commissione con ricorso del 6 maggio 2020 affinchè riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, evidenziando preliminarmente che il ricorso dovrebbe considerarsi inammissibile avendo ad oggetto una mera richiesta di informazioni, dichiara di aver fornito al richiedente le informazioni richieste.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso, prima ancora che inammissibile perché avente ad oggetto una mera richiesta di informazioni, deve considerarsi tardivo essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/'90. La Commissione prende comunque atto della dichiarazione della amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile ex art. 12 comma 7 lett. a) del DPR 184/2006.

Ricorrente: Dott.ssa ….., in qualità di commissario liquidatore della società …..– Soc. Coop. Soc. in liquidazione coatta amministrativa

contro

Amministrazione resistente: Inps – Direzione Provinciale di …..

FATTO

Il ….. la Dott.ssa ….., nella qualità di liquidatore di ….., società cooperativa sociale in liquidazione coatta amministrativa, formulava un'istanza di accesso all'INPS volta a conoscere e/o avere conferma dei seguenti dati e, in particolare, se:

"*a)* *I Sigg.ri* …..e ….. *hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato esclusivamente con ….. Soc. Coop. Soc. (C.F. …..) nel periodo dal* ….. al …..*;*

b) *il Sig. ….. ha avuto un rapporto di lavoro dipendente ed a tempo indeterminato e parziale (50%) esclusivamente con ….. Soc. Coop. Soc. (C.F. …..) nel periodo dal* ….. al …..*;*

c) *il Sig. ….. ha avuto un rapporto di lavoro dipendente ed a tempo indeterminato e parziale (50%) esclusivamente con ….. Soc. coop. Soc. (C.F. …..) nel periodo dal* ….. al …..*;*

d) *la Sig.ra ….. non risulta aver avuto alcun rapporto di lavoro subordinato, o parasubordinato, regolarmente iscritto presso la gestione lavoratori dipendenti o gestione separata con datore di lavoro o committente ….. Soc. Coop. Soc. Onlus …..,* …..*, (C.F. …..) nel periodo dal* ….. al …..*;*

e *la Sig.ra ….. risulta aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pari time (24 h sett.) regolarmente iscritto presso la gestione lavoratori dipendenti con Fondazione ….. Onlus (C.F. …..) nel periodo dal ….. al …..*".

Deduceva a fondamento dell'istanza di accesso che tali informazioni risultavano necessarie ed urgenti ai fini della predisposizione delle relazioni periodiche al MISE e della difesa della società ….. quale soggetto ammesso alla costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale n. …../….., pendente nei confronti degli ex amministratori.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Successivamente il 3 giugno 2020 parte ricorrente ha chiesto termine per rinotificare il ricorso ai controinteressati ….. *e* ….., che risultano trasferiti, mentre per il sig. ….. ha chiesto termine per richiedere un certificato di residenza al fine di confermare che la raccomandata è stata esattamente notificata alla residenza, ma rifiutata.

E' pervenuta memoria dell'INPS in cui fa presente che la richiesta di accesso è analoga a quella presentata in data 27/11/2019, decisa dalla Commissione con pronunzia di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 "*La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento*".

La Commissione concede a parte ricorrente il termine dalla medesima richiesto per rinotificare il ricorso ai controinteressati ….. e ….. e per produrre il certificato di residenza del ….., al fine di accertare che la raccomandata sia stata notificata alla residenza, ma rifiutata.

Osserva altresì che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono stati sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono stati prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame (spedito in data 20 maggio 2020), il silenzio-diniego non risultava ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Istituto resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione concede il richiesto termine alla parte ricorrente e invita l'Amministrazione resistente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incombenti istruttori.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: ARPA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente) …..

FATTO

Il Sig. ….., impiegato - collaboratore professionale amministrativo cat. ….. - presso l'ARPA ….. in data ….. presentava istanza di accesso ed estrazione copia in merito alla *performance* individuale e segnatamente alla seguente documentazione:

1. tutti i documenti, gli atti definiti in forma descrittiva, le informazioni e ogni altro elemento documentale di cui l'Amministrazione disponga, eventualmente ritenuti utili a chiarire le ragioni della valutazione contenuta nella scheda di valutazione dell'istante, per l'anno ….., riferiti alla tabella B, denominata *capacità di interagire positivamente con l'utenza per orientare l'azione - attitudine a valutare l'appropriatezza delle prestazioni*, con riferimento all'indicatore "apporto miglioramento dell'accoglienza";
2. tutti i documenti, gli atti definiti in forma descrittiva, le informazioni, i dati numerici e ogni altro elemento documentale di riscontro cui l'Amministrazione disponga, eventualmente ritenuti utili a chiarire le ragioni della valutazione contenuta nella scheda di valutazione dell'istante, per l'anno 2018, riferiti alla tabella C, denominata *qualità e quantità delle funzioni svolte ed esame dell'apporto specifico* con riferimento all'indicatore "capacità di elevare il livello qualitativo delle prestazioni rese";
3. tutti i documenti, gli atti definiti in forma descrittiva, i dati numerici, l'esistenza di comportamenti organizzativi riconducibili alla responsabilità dell'istante e che concorrano a determinare il mancato rispetto delle scadenze temporali stabilite per legge e/o per disposizione organizzativa interna dell'attività lavorativa di competenza e ogni altro elemento documentale di riscontro cui l'Amministrazione disponga, eventualmente ritenuti utili a chiarire le ragioni della valutazione contenuta nella scheda di valutazione dell'istante, per l'anno 2018, riferiti alla tabella C, denominata *qualità e quantità delle funzioni svolte ed esame dell'apporto specifico* con riferimento all'indicatore "capacità di elevare il livello qualitativo delle prestazioni rese".

Il ….. poneva a fondamento della suddetta richiesta l'importanza per tutti i dipendenti del comparto dell'Agenzia di conoscere il significato degli indicatori contenuti nelle singole schede di valutazione della *performance* individuale.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che deduceva che unico documento previsto nel processo valutativo è la scheda di valutazione individuale, notificata in data ….. e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Perveniva il ….. memoria del ricorrente, che precisava di aver ricevuto tardivamente la scheda di valutazione individuale, ma di aver formulato l'istanza di accesso in relazione alla documentazione utile per vagliare i punteggi attribuiti dal valutatore su determinati parametri valutativi, ritenuti incongrui.

La Commissione nella seduta del 20 febbraio 2020 ha rilevato, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un'Agenzia Regionale, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione ….., affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto.

La Commissione ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, il chiarimento da parte di ARPA ….. se sia in possesso di documentazione chiarificatrice dei criteri con cui è pervenuta alla scheda di valutazione individuale, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombente istruttorio, i termini di legge.

L'Agenzia con nota pervenuta il ….. ha dedotto di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella già resa disponibile e che in ogni caso il modello di misurazione e valutazione della *performance* ARPA ….. è pubblicato sul sito dell'Agenzia sez. Amministrazione Trasparente/Performance/DDG …..-….. e ha chiesto che venga dichiarata la materia del contendere.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, preso atto della dichiarazione della Agenzia Regionale adita di non detenere ulteriore documentazione rispetto a quella già resa disponibile, non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo ….. di …..

FATTO

…..., docente a tempo indeterminato di scuola primaria (posto comune) con attuale sede di titolarità e servizio presso l'Istituto Comprensivo ….. di ….. di ….., rappresentata dall'Avv. ….. del foro di ….., ha formulato in data ….. all'Istituto resistente istanza di accesso agli atti ex lege 241/1990, con cui chiedeva la seguente documentazione:

- delibera Consiglio d'Istituto per l'a.s. 2019/2020 relativa ai criteri generali per la formazione delle classi ed all'assegnazione dei docenti alle stesse (art. 10 co. 4 D.Lvo 297/1994);
- delibera del Collegio Docenti per l'a.s. 2019/2020 relativa alle proposte per la formazione, composizione classi ed assegnazione alle stesse dei docenti (art. 7 co. 2B D.Lvo. 297/1994);
- criteri utilizzati per il corrente a.s. 2019/2020 dal Dirigente scolastico per l'assegnazione dei docenti alle classi (art. 396 D.Lvo 297/1994);
- organico dell'autonomia (organico diritto, sostegno e potenziamento) a.s. 2018/2019;
- decreto dirigenziale con il quale sono state assegnate le classi e gli incarichi di potenziamento al personale docente di scuola primaria per l'a.s. 2019/2020;
- quadro orario scolastico definitivo a.s. 2019/2020 recante indicazione delle classi assegnate a ciascun docente e integrazioni e rettifiche;
- orario delle lezioni settimanali di ciascuna delle classi di scuola primaria attivate a scuola;
- tutte le lettere di doglianze, denunce, segnalazioni, relazioni, dichiarazioni e/o indicazioni sul conto dell'istante pervenute alla dirigenza da colleghi, genitori e/o ispettori ministeriali sin da quando presta servizio presso l'Istituto scolastico;
- estratto assenze per malattia della ….. nell'ultimo triennio.

Nella medesima missiva, la docente chiedeva anche al dirigente scolastico dei chiarimenti circa i motivi per i quali le era stato modificato l'orario di lavoro settimanale durante l'anno scolastico 2019/2020 e circa l'affiancamento all'istante di altre colleghe durante il normale orario di lezione frontale.

A fondamento dell'istanza di accesso ha dedotto la tutela dei propri diritti ed interessi.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data ….. si è rivolta alla Commissione per l'Accesso.

Perveniva memoria dell'Amministrazione, che ha affermato che, dopo vari problemi tecnici, era in atto la consegna del materiale oggetto del ricorso.

La Commissione nella seduta del 27 maggio 2020 ha reputato necessario che le parti comunicassero se effettivamente la documentazione richiesta fosse stata, nel frattempo, ostesa ovvero che il ricorrente comunicasse se avesse tuttora interesse alla decisione del ricorso, invitando altresì l'Avv. ….. a documentare i propri poteri rappresentativi attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte dell'Ins. ….., interrompendo nelle more i termini di legge.

Con successiva nota l'Amministrazione ha comunicato che l'inoltro dei chiarimenti e dei richiesti atti amministrativi ha avuto luogo in data …..

Anche parte ricorrente ha adempiuto all'ordinanza istruttoria, dando atto dell'avvenuta ostensione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Istituto resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Superiore della Magistratura

FATTO

….. il ….. presentava al Consiglio Superiore della Magistratura istanza di accesso a tutti gli atti afferenti al "*proprio fascicolo istruttorio per la nomina a giudice di pace*" e relativo alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della relativa nomina, come da delibera CSM del …..

L'istanza era motivata con la necessità di ottenere informazioni circa il collocamento dell'istante nella ….. posizione della graduatoria provvisoria pubblicata dalla Corte d'Appello di ….., risultando ….. posti vacanti e, in particolare, per come risulta dal ricorso, per conoscere il motivo per il quale tale posizione era stata sospesa.

Con nota del ….. l'Amministrazione rigettava l'istanza atteso che gli atti richiesti erano relativi ad un procedimento non ancora definito.

Avverso tale diniego la ….. ha proposto ricorso rilevando la sua mancata ammissione al suddetto tirocinio con conseguente lesione dei propri diritti e della loro relativa tutela in sede giurisdizionale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di accoglimento.

Al riguardo, la Commissione rileva che il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, avrebbe giustificato un provvedimento di differimento dell'accesso fino alla definizione del procedimento con indicazione della relativa durata, ma non certamente un provvedimento di rigetto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale Arma Carabinieri

Fatto

Il Mar. Magg. ….. l'….. ha chiesto di acquisire copia della seguente documentazione: "*tutti gli atti presupposti inerenti ai provvedimenti amministrativi: fn. …../…../Pers. Mar del C.do Generale Arma Carabinieri datato …..; fn. …../….. del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri datato …..*".

Con nota del ….. l'Amministrazione ha rilevato che la documentazione richiesta era già in possesso dell'istante ed oggetto di apposita istanza di accesso del ….., in quanto allegata alle missive inviate il ….. e del ….. notificate, rispettivamente, il ….. e il …..

L'accedente rappresenta che l'istanza presentata il …..era finalizzata per essere "*edotto circa le circostanze che hanno portato all'emissione*" del provvedimento di trasferimento d'ufficio dello stesso istante, mentre quella oggetto del presente giudizio "*è preordinata a curare e difendere in concreto i propri interessi giuridici*", compromessi dalla presenza di omissis nella documentazione ottenuta.

Contro tale diniego parte ricorrente ha adito la Commissione, chiedendo l'accoglimento integrale dell'istanza.

Con atto di intervento del ….., ….., in qualità di ….. regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) chiedeva l'accoglimento del ricorso.

In prossimità della decisione l'Amministrazione ha depositato memoria con la quale ha, tra l'altro, confermato quanto già riportato nella nota del ….. e, quindi, che la documentazione richiesta dall'istante è già in suo possesso ed essendo le parti contraddistinte dagli omissis giustificate da esigenze di riservatezza delle persone coinvolte in un procedimento penale.

DIRITTO

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, l'accesso non è precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione e chiede all'Amministrazione resistente di chiarire se l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 cpp ed in tal caso invita l'Amministrazione a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto. Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Corte dei Conti - Direzione Generale Gestione Risorse Umane

FATTO

docente di scuola primaria, in qualità di partecipante alle prove scritte del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1293/2017, il ….. presentava richiesta formale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 22 della Legge n. 241/90 avente ad oggetto di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione:

1) *copia orario di servizio, con estrazione degli orari del badge, della Dott.ssa ….. nel giorno sabato …..;*
2) *copia delle relative ed eventuali variazioni dell'orario di servizio, giorni di ferie, permessi fruiti, dalla Dott.ssa …., al fine di svolgere la mansione di commissario per il Concorso a Dirigente scolastico 2017 relativamente al giorno …..;*
3) *eventuali richieste di assenza dal lavoro per malattia della Dott.ssa …., relativamente alla data del …..*

L'istante assumeva che l'interesse all'ostensione della documentazione richiesta risiedeva nel fatto che egli risultava tra coloro che non avevano superato la prova concorsuale scritta corretta dalla Sottocommissione ….. N. …., della quale la dott.ssa ….. faceva parte.

L'Amministrazione, il ….. negava l'accesso richiesto e il ….. l'istante si è rivolto alla Commissione per l'accesso affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assuma le conseguenti determinazioni.

In prossimità della decisione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale, nel confermare la legittimità del diniego opposto ha rilevato, in primo luogo, l'indisponibilità della documentazione, in quanto la giornata con riferimento alla quale si chiedeva l'ostensione, era un sabato, giornata in cui presso la Corte dei Conti non viene effettuata alcuna prestazione lavorativa, in quanto chiusa sin dall'anno 2007, ai fini del contenimento della spesa pubblica nell'ottica di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali; in secondo luogo ha rilevato che quanto alla richiesta relativa alle eventuali variazioni dell'orario di servizio, giorni di ferie, permessi fruiti, dalla Dott.ssa …., Dirigente presso la ….. Sezione Giurisdizionale ….. della Corte dei Conti, l'istante aveva omesso ogni indicazione circa la sussistenza di un concreto e differenziato interesse all'accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'istanza d'accesso è stata presentata sia ai sensi della legge 241/1990, sia ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

La scrivente Commissione è, però, incompetente a decidere delle istanze d'accesso presentate ex D. Lgs 33/2013 atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016, "*nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni…Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*".

Con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/90 la Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione alla dott.ssa ….., controinteressata, individuabile al momento della proposizione del ricorso, rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

In ogni caso il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato infondato, in quanto la giornata con riferimento alla quale si chiede l'ostensione, è un sabato, giornata in cui presso la Corte dei Conti non viene effettuata alcuna prestazione lavorativa.

Alla luce di quanto rilevato nella memoria della Corte dei Conti la Commissione sottolinea altresì che condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990; collegamento che nella fattispecie concreta non si rinviene.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza con riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato e, con riguardo all'istanza presentata ex lege 241/'90 lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ….. Reparto - ….. Divisione documentazione Carabinieri

FATTO

In data ….., Maresciallo Maggiore dei Carabinieri effettivo ed in servizio (quale addetto) presso il ….. della Compagnia Carabinieri di ….. - ….. presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai fini dell'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti amministrativi: 1) decreto ….. del ….. del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, a firma del Generale di Brigata …..; 2) documento caratteristico n. d'ordine ….. del ….. del Comando Compagnia Carabinieri di ….., a firma del Cap. …..; atti posti a fondamento della valutazione di professionalità dell'istante.

Nell'ambito dell'istanza incidentale di sospensione, il ricorrente, il ….., presentava memoria integrativa e contestuale istanza di accesso a "*tutti i documenti predisposti ai fini della predetta istanza incidentale di sospensione*".

Deduce il ricorrente che l'Amministrazione resistente, a fronte della nota n. ….. del ….. allo stesso notificata e nella quale era stabilito che "*in relazione all'allegata memoria integrativa al ricorso straordinario in oggetto indicato ….., si voglia trasmettere a questa Divisione ulteriori relazioni esplicative delle autorità valutatrici, riferite al contenuto della stessa*", non aveva consentito l'accesso alle suddette ulteriori relazioni esplicative.

L'istanza era motivata dall'esigenza di provare che gli atti per i quali era stata richiesto l'annullamento in sede di ricorso straordinario erano condizionati dalla valutazione dell'….., fatta da un suo collega, imputato in un procedimento penale connesso (ex art.210 c.p.p.) unitamente all'odierno ricorrente per fatti addebitati nello stesso contesto e in danno reciproco avvenuti dopo il periodo oggetto di valutazione ma prima della redazione del relativo rapporto.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva il ….. la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della decisione l'Amministrazione resistente ha depositato memoria in cui ha evidenziato che dapprima (ossia il …..), per come indicato nel ricorso, ha richiesto la trasmissione agli Uffici competenti delle "*ulteriori relazioni esplicative delle autorità valutatrici, riferite al contenuto della stessa (*ndr istanza di accesso*)"* e, successivamente (ossia il …..) ha trasmesso al ricorrente "*tutti i documenti fin qui predisposti da questa Direzione Generale, ai fini della istanza incidentale di sospensione al ricorso in oggetto: -f.n. …..*

in data …..; -f.n. ….. in data …..", non potendo l'istanza di accesso riguardare documenti futuri e non ancora formati.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

L'Avv. ….., premesso che il di lui dante causa ….. risultava assegnatario di un alloggio della ….. cooperativa a r.l., venduto all'asta a seguito di truffa perpetrata dall'allora presidente della cooperativa verso tutti i soci e che a seguito di giudizio è stata riconosciuta la sua qualità di creditore della cooperativa, con istanza di accesso del ….. ha richiesto ad ….., Commissario liquidatore e solo per conoscenza al Ministero dello Sviluppo Economico copia dei seguenti atti:

"1) messa in vendita del bene immobile subastando, in apparente proprietà della cooperativa, nonché dei verbali di asta;

2) le iniziative giudiziarie contro i soci per il recupero dei debiti sociali".

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante si è rivolto alla Commissione per l'accesso.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

Nella seduta del 27 maggio 2020 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, ha reputato necessario che il ricorrente producesse l'istanza di accesso rivolta al Ministero dello Sviluppo, in quanto quella fornita alla Commissione era rivolta ad ….., Commissario liquidatore e solo per conoscenza al Ministero, interrompendo nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

E' pervenuta una nota in cui il ricorrente deduce che non si comprende il sottile distinguo avendo la comunicazione raggiunto il suo scopo di informazione, chiedendo direttamente alla Commissione di notificare al Ministero l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente ha formulato l'istanza di accesso indirizzandola al Commissario Liquidatore e non al Ministero dello Sviluppo Economico, che non può certo definirsi controinteressato, bensì destinatario dell'istanza di accesso, mentre il ricorso alla Commissione è rivolto contro il MISE.

Inoltre la Commissione rileva che il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile, in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

In ogni caso, atteso che l'Amministrazione ha fornito notizie la Commissione ritiene di disporre l'invio al sig. ….. della memoria del Ministero dello Sviluppo Economico, di utilità per il ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'inammissibilità del ricorso, ordinando alla Segreteria di trasmettere al ricorrente la memoria dell'Amministrazione resistente.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

…., effettivo e in servizio presso il Comando Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito - Stato Maggiore per l'Approntamento - Ufficio Simulazione e Tecnologie per l'Addestramento, con l'incarico di ….. della …..^ Sez. …., proponeva il ….. all'Amministrazione resistente una domanda di accesso alla seguente documentazione:

1) verbale n. ….. in data …..;
2) verbale n. ….. in data …..;
3) verbale n. ….. in data …..;
4) verbale n. ….. in data …..

Tali documenti erano relativi al giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento dell'Esercito al grado di Colonnello per gli anni dal ….. al …., comprensivi delle graduatorie di merito e delle schede motivazionali redatte a supporto dei predetti giudizi di avanzamento, giudizio al quale era stato sottoposto anche il …..

A fondamento dell'accesso l'istante ha rilevato che alcuni Ufficiali giudicati idonei ma non iscritti nei suddetti quadri di avanzamento (…..), sono stati iscritti nel successivo quadro di avanzamento per l'anno ….. (verbale n. ….. in data …..).

L'Amministrazione resistente con nota del ….. ha limitato il diritto d'accesso agli atti di avanzamento che riguardano il ricorrente e alle parti afferenti agli Ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sostenendo che l'istante non fosse titolare di interesse diretto, concreto ed attuale tutelato dalla legge n. 241/1990 per l'accesso anche ai dati riferiti agli Ufficiali giudicati idonei ma non iscritti nel suddetto quadro di avanzamento.

Nella medesima nota si è dato atto che l'accesso, nella parte in cui era consentito, era differito all'esito delle necessarie notifiche nei confronti dei controinteressati, in quanto doveva essere esperita la procedura di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Il ricorrente ha adito la Commissione chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità di tale parziale diniego nonché del differimento, all'esito della notifica ai controinteressati, del provvedimento dell'Amministrazione nella parte in cui aveva accolto l'istanza.

Con nota dell' ….. l'Amministrazione resistente, quanto alla doglianza relativa al differimento all'accesso in argomento, che potrebbe pregiudicare l'eventuale proposizione di ricorso giurisdizionale o

straordinario al Capo dello Stato, ha ricordato che a causa della pandemia da CODIV-19, i termini processuali sono stati prorogati.

Ha dedotto che tenuto conto del numero dei soggetti controinteressati, nonché della quantità della documentazione da ostendere, ancora non nella sua disponibilità, la pratica è in via di definizione.

Quanto al diniego parziale opposto, l'Amministrazione ha, poi, osservato che questo è giustificato dal fatto che esso è finalizzato unicamente ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione e, dunque, inammissibile, non potendo la posizione degli Ufficiali non promossi pregiudicare in alcun modo lo *status* dell'istante.

DIRITTO

La Commissione, preso atto che l'Amministrazione ha dedotto, nella nota del ….. che, tenuto conto del numero dei soggetti controinteressati, nonché della quantità della documentazione da ostendere, ancora non nella sua disponibilità, la pratica è in via di definizione ritiene necessario ai fini del decidere, sospendere la decisione in attesa che le parti comunichino se la documentazione sia stata nel frattempo trasmessa.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri - ….. e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Maresciallo Maggiore ….., successivamente alla domanda di riscatto a titolo oneroso del titolo di studio, formulava il ….. all'Amministrazione resistente istanza volta a conoscere "*il responsabile del relativo procedimento instaurato presso il C.N.A. di ….. (art.5 commi 1 e 2 art. 8, comma 2, lettera c, legge 241/1990) Il termine entro il quale detto procedimento si concluderà*".

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In prossimità della decisione, l'istante ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che l'Amministrazione resistente, il 4 giugno 2020 ha completato il procedimento amministrativo oggetto dell'istanza di accesso.

Anche il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha evidenziato che la contingente situazione di emergenza sanitaria ha comportato una tempistica più lunga e che il procedimento è stato concluso.

DIRITTO

La Commissione, in disparte il profilo di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 perché l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente e di cui alle premesse in fatto e della memoria dell'Arma dei Carabinieri non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri ….. – Nucleo Radiomobile di …..

FATTO

Il Vice Brigadiere ….. ….. ha rivolto all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti finalizzata a conoscere i memoriali di servizio e gli ordini di servizio relativi al periodo …..-….., in relazione ad un ricorso gerarchico proposto avverso le proprie valutazioni caratteristiche.

L'Amministrazione ha riscontrato la nota negando l'accesso in quanto la documentazione richiesta rientra tra quella sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 1049 del D.P.R. 90/2010.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comando dei Carabinieri ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso e specificando che la documentazione richiesta rientra tra quella prevista all'art. 1049, comma 1 lett. f) del D.P.R. 90/2010 che sottrare all'accesso gli "*atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza*".

DIRITTO

La Commissione tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti in quanto ricadenti nelle previsioni dell'art. 1049, comma 1, lette f) del d.p.r. n. 90/2010, non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore "….." di ….. (…..)

FATTO

Il collaboratrice scolastica a tempo determinato ….., in data ….. ha formulato all'Istituto scolastico un'istanza di accesso diretta ad ottenere la documentazione relativa al pagamento delle spettanze dalla stessa rivendicate, in relazione all'attività lavorativa prestata nell'ambito del progetto ….. – alternanza scuola-lavoro, svoltosi nell'a.s. …../…...

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinchè riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/silenzio opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame (spedito in data 5 maggio 2020), il silenzio-diniego non risultava ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputa necessario che l'Amministrazione resistente chiarisca se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, sia stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che parte ricorrente comunichi se effettivamente i documenti richiesti siano stati, nel frattempo, ostesi ovvero abbia interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente e la parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione: Ufficio Scolastico Regionale per la ….. – Ambito territoriale di …..

FATTO

La prof.ssa ….. ha formulato all'Ufficio dell'Amministrazione una serie di istanze di accesso agli atti, al fine di conoscere la documentazione relativa ai colleghi che avrebbero ottenuto la mobilità relativa all'a.s. …../….. in suo danno, in relazione a sedi da essa rivendicate.

L'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di ….. ha rigettato, da ultimo con nota del 18 marzo 2020 la sua istanza di accesso, rilevando di aver già riscontrato la precedente istanza, con nota del ….., nella quale aveva rilevato la carenza di interesse all'accesso in quanto i docenti controinteressati non avevano ottenuto nessun movimento provinciale o interprovinciale.

La ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo logo viene in rilievo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *"la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)".*

Nel caso di specie il diniego dell'Amministrazione (del 18 marzo 2020) appare meramente confermativo di quello precedentemente reso (con nota del 14 novembre 2019), non utilmente gravato dall'istante.

In secondo luogo il ricorso, anche a voler considerare la tempestività dello stesso per effetto della sospensione dei termini nel periodo emergenziale (ai sensi dell'art. 84 d.l. 18/2020), appare inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante

raccomandata a.r., di copia del ricorso ai docenti che essa stessa ha individuato come controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

La Commissione rileva che ai fini del rispetto dell'incombente di rito previsto a pena di inammissibilità non sia sufficiente l'allegazione della nota con la quale l'istante ha chiesto all'Amministrazione di conoscere gli indirizzi dei controinteressati, in mancanza di prova della impossibilità di conoscere gli stessi (attraverso ricerche anagrafiche) ed in mancanza, altresì, della richiesta di un termine finalizzato al completamento della procedura diretta ad assicurare il contraddittorio con i controinteressati

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il sig. ….. ha presentato, in data 17.02.2020, al Ministero dell'Interno - Unità Dublino c/o la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi al procedimento concernente la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata presso la Questura di ….. il …..

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 27 maggio 2020, la Commissione preliminarmente osservava che, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi.

In particolare, in forza della citate disposizioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, poiché al momento della presentazione del ricorso in esame, il silenzio-diniego non risultava ancora essersi formato, per effetto della disposta sospensione, la Commissione, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputava necessario che l'Amministrazione resistente chiarisse se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, fosse stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e che parte ricorrente comunicasse se effettivamente i documenti richiesti fossero stati, nel frattempo, ostesi ovvero avesse interesse alla decisione del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

Parte ricorrente, in data 10 giugno 2020, a mezzo del proprio difensore ha comunicato che "*i documenti richiesti alla Unità Dublino c/o il Ministero dell'Interno, a tutt'oggi, non sono stati ostesi al mio assistito il quale, pertanto, è interessato alla decisione del ricorso*".

Nessuna nota è pervenuta dall'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso.

Successivamente, in data 15 giugno 2020 il ricorrente ha comunicato che l'Amministrazione ha consentito l'accesso, in data 12 giugno 2020 e che, pertanto, ha perso interesse alla decisione del ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal ricorrente ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Ufficio V Controllo sugli organi

FATTO

Lo studente ricorrente, residente in ….., con istanza di accesso civico dell'….. rivolta al Ministero resistente, ha chiesto di accedere alle motivazioni alla base del decreto del Ministero acceduto del ….. di conclusione del procedimento nei confronti del Comune di ….., ai sensi dell'art. 143, comma 7 del TUEL.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ….. ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, per essere i chiesti documenti coperti dalla classifica "riservato" e ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) del D.M. n. 415/1994.

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico. Inoltre, il sig. ….. non ha chiarito nel gravame il nesso di collegamento tra la richiesta ostensiva e l'interesse dichiarato e pertanto il ricorso non è riconducibile nell'alveo dell'accesso ordinario in ordine al quale la Commissione è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di …..

FATTO

Il dott. ….. ….., con istanza del ….. rivolta all'Ispettorato resistente ha chiesto di accedere "agli atti di denunce da me presentate presso l'ispettorato ormai più di 3 anni orsono e di cui non ho ancora ricevuto risposta".

In data 14.05.2020 la richiesta è stata trasmessa alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente del ….., la quale ha ricostruito la presente vicenda. In particolare ricorda parte resistente che il ricorrente, medico presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale civile di ….. e rappresentante sindacale, nel corso del ….. aveva segnalato all'Ispettorato resistente che da anni i turni di reperibilità venivano stabiliti in violazione delle norme del CCNL di riferimento. Successivamente, in data ….., il ricorrente aveva chiesto di accedere ai documenti del relativo procedimento; dopo avere ricevuto il l provvedimento del ….., con il quale l'Ispettorato resistente gli aveva comunicato che gli accertamenti ispettivi erano ancora in corso di svolgimento e che i chiesti documenti erano sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 2, del D.M. n. 757/1994, il ricorrente si era rivolto a questa Commissione la quale con decisione del 19.03.2019 aveva dichiarato il ricorso infondato.

Nella memoria su citata parte resistente informa la Commissione che gli accertamenti istruttori sono, ancora, in corso di svolgimento ed ha ribadito che a conclusione del procedimento ispettivo fornirà al ricorrente la comunicazione della definizione del procedimento.

DIRITTO

La Commissione ricorda di essere competente a riesaminare i provvedimenti di diniego, espressi o taciti, all'accesso formulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (art. 25 legge n. 241 del 1990). Nel caso in esame il ricorrente ha trasmesso alla Commissione la richiesta ostensiva e non un ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente ….. s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia nazionale per …..- ….. s.p.a.

FATTO

Il ricorrente ….., in qualità di rappresentante della ….. s.r.l. quale operatore economico partecipante alla gara aperta per l'affidamento dei lavori per il recupero e restauro del complesso architettonico ex caserma ….. e ….. per il deposito librario della Biblioteca Nazionale Centrale di ….., con istanza del ….. ha chiesto di accedere ai documenti tecnici dei candidati collocatisi al ….. e ….. posto.

La società acceduta con provvedimento del ….. ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo alla ricorrente per essersi collocata al ….. posto della graduatoria e affermando che l'istanza di accesso è volta ad un controllo generalizzato dell'operato della stazione appaltante.

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione invita Invitalia s.pa. a notificare il gravame ai concorrenti collocatisi al ….. e ….. posto della graduatoria, nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente ad adempiere l'incombente di cui in motivazione; i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Circolo Didattico …..

FATTO

Il ricorrente ….., residente in prossimità del Nuovo Polo Scolastico ….., con istanza del ….. rivolta all'amministrazione resistente, a seguito dell'invio di numerose diffide inerenti le emissioni vibratorie prodotte dagli impianti tecnici del nuovo Polo Scolastico di ….. formulate dal ….. dai cittadini residenti nei pressi del Polo Scolastico e di denunce formulate dal ricorrente stesso, ha chiesto di accedere a tutti gli atti relativi a:

- le ulteriori richieste di adempimento rivolte dall'amministrazione resistente al Comune di …..;
- la documentazione tecnica ottenuta dal Comune di ….. a seguito degli adempimenti richiesti e ottenuti;
- ove il Comune di ….., si sia mostrato inadempiente, le comunicazioni inviate dall'amministrazione resistente all'Autorità Giudiziaria e Prefettizia;
- la formale trattazione della problematica in esame in sede di Consiglio di Circolo (verbali e delibere recenti, non ancora ottenuti dal ricorrente);
- la richiesta di riprogrammazione chiesta dal Circolo resistente e rivolta al Comune di ….. degli orari e dell'intensità di funzionamento degli impianti tecnici in uso presso il Polo Scolastico, stante la contingente significativa riduzione delle attività scolastiche.

Motiva il ricorrente che l'esposizione al disturbo acustico/vibratorio potrebbe produrre delle conseguenze sulla propria salute.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 20.04.2020 si è rivolto alla Commissione per l'accesso, la quale con ordinanza del 27.05.2020, ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, ha chiesto all'Amministrazione resistente di chiarire se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, abbia adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto, e al ricorrente di comunicare se effettivamente il documento richiesto sia stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia interesse alla decisione del ricorso. Interrompendo nelle more dell'adempimento degli incombenti istruttori, i termini di legge.

Successivamente il ricorrente ha confermato di non avere ricevuto alcuna risposta da parte dell'Amministrazione resistente alla data del 16.06.2020.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, quale cittadino residente nelle immediate vicinanze del Polo Scolastico ….. ed al fine di tutelare il proprio diritto alla salute potenzialmente leso dalle emissioni acustico/vibratorie degli impianti in uso presso il Polo citato, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L. e degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti – …..

FATTO

L'architetto ….. ricorrente con istanza del ….. ha chiesto alla Cassa previdenziale resistente di accedere ai seguenti documenti:

1. Deliberazione con la quale la Giunta esecutiva ha deliberato la sua iscrizione nei ruoli della Cassa;
2. Relazione istruttoria del responsabile del procedimento sulla base della quale la Giunta Esecutiva ha deliberato la sua iscrizione nei ruoli;
3. Provvedimento di nomina della Giunta Esecutiva di ….. periodo ….. - …..;
4. Verbale menzionato nella nota di ….. del ….., con il quale la Commissione del Consiglio di amministrazione competente per i ricorsi ha respinto il ricorso dell'accedente del …..;
5. Relazione istruttoria del responsabile del procedimento sulla base della quale è stato respinto il ricorso citato;
6. Provvedimento di nomina della Commissione;
7. Atti, provvedimenti e comunicazioni, contenuti nel fascicolo personale del ricorrente.

Ciò al fine di tutelare i diritti ed interessi del ricorrente nei procedimenti sanzionatori e contabili citati nella istanza di accesso.

Parte resistente, con provvedimento del ….. ha parzialmente negato il chiesto accesso. In particolare, ha negato l'accesso alle relazioni istruttorie citate nelle deliberazioni in quanto atti defensionali sottratti all'accesso, aggiunge comunque parte resistente che le motivazioni alla base del respingimento dei ricorsi sono esposte nelle note inviate al ricorrente.

Quanto ai provvedimenti di nomina della Giunta Esecutiva e della Commissione delegata ad esaminare i ricorsi, la Cassa resistente ha negato l'accesso in quanto atti organizzativi interni per i quali non è previsto l'obbligo di pubblicazione. Parte resistente ha, poi, informato il ricorrente della normativa sulla base della quale sono designati i componenti della Giunta Esecutiva.

Infine, relativamente alla richiesta di accesso ai documenti di cui al punto n. 7 della richiesta ostensiva, parte resistente rileva che la stessa ha carattere generico e non ha ad oggetto documenti puntualmente individuati.

Il provvedimento del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che secondo costante giurisprudenza "….ai fini dell'opposizione del segreto professionale alle istanze di accesso agli atti occorre distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificare la segretezza ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione; il punto di discrimine tra l'ostensibilità o meno del parere reso da un legale esterno o interno ad un ente quindi non è costituito dalla natura dell'atto ma dalla sua funzione: se il parere viene reso in una fase endoprocedimentale, prodromica ad un provvedimento amministrativo, lo stesso è ammesso all'accesso mentre se viene reso in una fase contenziosa o anche precontenziosa, l'accesso è escluso a tutela del diritto di difesa" (cfr. TAR Liguria, II, 17 dicembre 2009, n. 3782 e Cons. St. , sez. V, 23 giugno 2011 , n. 3812). Nel caso di specie i pareri istruttori sono stati resi nell'ambito di procedimenti amministrativi e, dunque, i medesimi sono accessibili.

Con riferimento ai provvedimenti di nomina della Giunta Esecutiva e della Commissione delegata ad esaminare i ricorsi, la Commissione osserva che l'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, definisce "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento…."e, pertanto i medesimi sono accessibili.

Infine, relativamente alla richiesta di accesso ad atti, provvedimenti e comunicazioni, contenuti nel fascicolo personale del ricorrente, la Commissione osserva che la medesima non ha carattere generico trattandosi dei documenti contenuti nel fascicolo del ricorrente stesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: ….. srl

contro

Amministrazione resistente: ….. S.p.A. - ….. spa

FATTO

Il sig. ….., quale legale rappresentante della società ricorrente ….. srl, con istanza del ….. rivolta alla società resistente, ha chiesto di accedere all'avviso di selezione (o di ricevere il link al collegamento ipertestuale) propedeutico all'assunzione in data ….. del dott. ….. presso la società acceduta. Ciò al fine di consentire alla ricorrente di tutelare i diritti della società nascenti dalla risoluzione del contratto attuativo per grave inadempimento - Applicazione penale, di cui alla nota ….. del ….. , contratto in cui il dott. ….. ha svolto un ruolo fondamentale.

La condotta inerte della società acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 12.03.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, la quale con decisione del 27 maggio ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato presentato in data 12.03.2020, ossia prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge.

Successivamente, in data 5.06.2020 la ricorrente ha specificato di avere per mero errore materiale indicato nel gravame la data del 13.02.2020 mentre in effetti l'istanza di accesso allegata al gravame reca la data del 13.01.2020 e, pertanto, che il ricorso è in termini.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente del 5.06.2020, in sede rescindente revoca la precedente decisione del 27.05.2020 per essere incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. nel ritenere che parte ricorrente avesse presentato il ricorso prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge. Passando all'esame del merito in sede rescissoria la Commissione rileva l'infondatezza del gravame atteso che la ricorrente non ha dimostrato il nesso strumentale tra i chiesti documenti, ossia l'avviso con il quale il dott. ….. è stato selezionato e l'interesse vantato, ossia la richiesta di risoluzione di un contatto per grave inadempimento della società resistente.

PQM

La Commissione, revoca la propria precedente decisione e, pronunciando in sede rescissoria, respinge il ricorso.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Statale "….."

FATTO

La ricorrente, con istanza dell'11.05.2020 rivolta all'Istituto resistente, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- domanda graduatoria interna per anno scolastico in corso presentata dalla docente ….. classe di concorso A012 corso serale;
- documentazione attestante diritto di precedenza (art.13 c.2 CCNL) della docente ….. classe di concorso A012 corso serale nella graduatoria di istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari.

Espone la ricorrente di trovarsi in posizione deteriore in graduatoria rispetto alla professoressa ….. e di volere verificare la legittimità della graduatoria, al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ….. ha informato la ricorrente che, in data ….. successivamente alla presentazione della richiesta ostensiva, è stata pubblicata la graduatoria definitiva e che la prof.ssa ….. non si trova più in posizione superiore rispetto alla ricorrente; pertanto, l'amministrazione ha negato il chiesto accesso rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo a quest'ultima.

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ha informato la Commissione di avere rettificato la graduatoria proprio a seguito delle osservazioni formulate dalla ricorrente ed ha ribadito le ragioni alla base del provvedimento di diniego. Aggiunge parte resistente che i chiesti documenti contengono dati inerenti lo stato di salute attestanti stati patologici e disabilità

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente quale partecipante alla procedura selettiva volta all'individuazione dei docenti soprannumerari, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 che radica il relativo diritto. Ciò previo oscuramento dei dati sensibili della prof.ssa ….. contenuti nei documenti, ai

sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, a tenore del quale "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di ….. – IACP

FATTO

Il ricorrente, ex funzionario a tempo indeterminato dell'Istituto resistente collocato a riposo con decorrenza ….., ha partecipato al procedimento volto alla selezione interna per titoli per la nomina del responsabile della posizione organizzativa denominata "Area Gestione Patrimonio". Dopo avere appreso che l'incarico era stato conferito ad altro dipendente, con istanza del ….. ha chiesto di accedere alle domande presentate dai partecipanti alla procedura selettiva citata.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta è stata impugnata innanzi la Commissione, in data 12.05.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione …..

La Commissione osserva che il ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva citata è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 della 1990. La Commissione ricorda che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza il soggetto partecipante al procedimento null'altro deve dimostrare per legittimare l'istanza ostensiva nei confronti dei relativi atti e documenti (c.d. "accesso endoprocedimentale") se non la veste di parte dello stesso procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di ….. – IACP

FATTO

Il ricorrente, ex funzionario a tempo indeterminato dell'Istituto resistente collocato a riposo con decorrenza ….., con istanza del ….. ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. Il documento, con la data e la sottoscrizione autografa intelligibile, dal quale si evince espressamente la manifestazione di volontà del ricorrente di aderire alla convenzione con l'INA Assitalia - Gruppo Generali riguardo l'accantonamento del proprio Trattamento di fine servizio – TFS.
2. Ai sensi dell'art. 3 (Contraenza e beneficio delle polizze) dei contratti privatistici n. ….. del ….. e n. ….. del ….., stipulati tra l'IACP e l'INA ASSITALIA - GRUPPO GENERAL, il documento, con la data e la sottoscrizione autografa intelligibile, con il quale lo scrivente manifesta l'espresso consenso all'IACP in merito ai diritti fatti valere dallo stesso Ente sulla polizza esclusiva dello scrivente.
3. Ai sensi dell'art. 3, punto 3, del contratto n. ….. del ….. ed ai fini dell'art.1919 del c.c., la dichiarazione, con la data e la sottoscrizione autografa intelligibile, con la quale lo scrivente autorizza l'Azienda a stipulare una assicurazione sulla vita propria.
4. Ai sensi del contratto n. ….. del ….. il documento, con la data e la sottoscrizione autografa intelligibile, con il quale lo scrivente ha fornito il relativo consenso all'IACP riguardo al trattamento assicurativo dei dati personali comuni e sensibili.

Motiva il ricorrente di avere chiesto, in data ….. all'IACP di liquidare il TFS o di trasmettere all'INA ASSITALIA la documentazione necessaria ai fini del pagamento del proprio TFS e che tale richiesta è stata respinta in data …..

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è senz'altro titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti e dal medesimo sottoscritti, necessari per potere ricevere la liquidazione del TFS.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione acceduta a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri di …..

FATTO

Il Maresciallo Scelto ricorrente, .. ….., effettivo al Comando Compagnia Carabinieri di ….., dopo avere ricevuto un avviso di procedimento disciplinare di corpo n. …../….. per l'irrogazione di una eventuale sanzione disciplinare, con istanza di accesso del ….. rivolta al Comando resistente, ha chiesto di accedere al relativo fascicolo, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del Comando resistente del ….., il quale ha informato la Commissione di avere consentito il chiesto accesso con provvedimento del ….. e di avere trasmesso al ricorrente i documenti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del ….., con la quale l'amministrazione acceduta comunica di avere trasmesso al ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri di …..

FATTO

Il Maresciallo Ordinario ricorrente, ….., effettivo al Comando Compagnia Carabinieri di ….., dopo avere ricevuto un'aggressione verbale e minacce da parte di un suo superiore gerarchico si è recato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "…..", dove gli è stato diagnosticato uno "stato d'ansia NAS" con prognosi di giorni …... Successivamente, in data ….. il ricorrente è stato inviato a visita presso l'Infermeria Presidiaria del Comando Legione Carabinieri "….." ove la malattia è stata prolungata fino al giorno …..

Al fine di chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, con istanza del ….., il ricorrente ha chiesto di acquisire copia della lettera di invio all'infermeria per la visita del giorno …..

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del Comando resistente del ….., il quale ha informato la Commissione di avere trasmesso al ricorrente i documenti in data …..

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del ….., con la quale l'amministrazione acceduta comunica di avere trasmesso al ricorrente i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione generale Risorse Umane

FATTO

Il ricorrente ….. ….., dirigente di ….. fascia dei ruoli dell'Istituto resistente, dopo avere appreso che nel ….. il Presidente dell'….. Prof. ….. avrebbe inviato all'Istituto una lettera in cui esprimeva valutazioni in ordine alla attività svolta dal ricorrente medesimo in qualità di direttore generale dell'….., con istanza del ….. ha chiesto all'Istituto resistente di accedervi; motiva il ricorrente che il chiesto documento è necessario per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi atteso il contenuto potenzialmente lesivo della sua reputazione.

La condotta inerte dell'Istituto acceduto, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone parte ricorrente che la lettera si porrebbe al di fuori del sistema di valutazione della dirigenza delineato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ribadisce che, nel caso contenesse valutazioni o giudizi, potrebbe essere lesiva della sua reputazione.

E' pervenuta memoria con la quale parte resistente ricostruisce il percorso lavorativo del dott. ….. e deduce che l'interesse ostensivo sarebbe privo del carattere di attualità per essere la lettera del Prof. ….. solo "potenzialmente" lesiva dell'interesse alla reputazione del ricorrente. Aggiunge parte resistente che il chiesto documento non sarebbe collegato da un nesso causale con l'interesse vantato dal ricorrente; ciò perché il mandato di direttore generale dell'….. è cessato alla scadenza naturale del termine e non certo per effetto o a causa di valutazioni negative sul suo operato. Conclude l'Istituto resistente che il ricorrente non avrebbe "dimostrato la strumentalità della documentazione di cui si chiede l'esibizione ai fini processuali e che tale onere probatorio risulta maggiormente rigoroso in considerazione del fatto che la documentazione richiesta impatta con il diritto alla riservatezza di soggetti terzi".

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente al fine di verificare il carattere lesivo del diritto alla sua reputazione, anche nell' ambiente ove esercita la propria attività lavorativa, e l'opportunità di tutelare

nelle sedi opportune i diritti conseguenti, è titolare di un interesse qualificato ad accedere al chiesto documento.

Inoltre, la lettera ove inserita nel fascicolo personale del ricorrente, potrebbe incidere sullo sviluppo del suo percorso lavorativo.

La Commissione, poi, ricorda che secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'interesse all'accesso, deve essere valutato in astratto, prescindendo da qualsiasi valutazione della P.A., circa la fondatezza o meritevolezza in merito all'ammissibilità di un'eventuale domanda giudiziale. Sulla base di tale principio di diritto, la giurisprudenza più di recente ha chiarito come l'interesse ad accedere agli atti è autonomo e indipendente rispetto alla sorte del processo, una volta conosciuti gli atti oggetto dell'istanza (Cons. Stato n. 1817/2019).

La Commissione rammenta, poi, che l'interesse ostensivo del ricorrente è prevalente sull'interesse alla riservatezza del controinteressato prof. ….., essendo preordinato alla tutela del diritto alla reputazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il ….. – Ufficio V – Ambito Territoriale di ….. – sede di ….., Istituto d'Istruzione Superiore "….."

FATTO

Il ricorrente ….. con istanza del ….. ha chiesto di accedere alle "determinazioni della dott.ssa ….. – Determinazioni Corpo Ispettivo", al fine di "affrontare una situazione di disagio lavorativo ed in violazione della tutela della dignità e salute del lavoratore".

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data ….., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Espone il ricorrente nel gravame di essere stato immesso in ruolo in qualità di Collaboratore scolastico a seguito della sentenza del ….. del Tribunale di ….. – Sezione lavoro con decorrenza giuridica dal ….. ed economica dal …..; aggiunge il ricorrente di essere stato inserito nelle graduatorie provinciali permanenti per il profilo di Collaboratore scolastico ma di non avere potuto usufruire della quota di riserva dei posti messi a concorso.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha rappresentato le difficoltà incontrate nell'individuazione delle richieste di accesso presentate dal ricorrente, ed ha informato la Commissione che l'Istituto scolastico I.I.S. ….. ha dato riscontro alla richiesta ostensiva in esame, con lettera prot. n. ….. del ….., allegata alla memoria. Aggiunge parte resistente che la circostanza era stata già comunicata al sig. ….. con comunicazione PEC del ….. e che, con successiva PEC, il sig. ….. era stato invitato ad indicare l'elenco degli atti che eventualmente non gli fossero stati consegnati. Conclude parte resistente comunicando che il ricorrente non ha fornito riscontro a tale richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale l'amministrazione acceduta comunica di avere concesso l'accesso ai chiesti documenti con provvedimento del ….. e considerato che il ricorrente non ha informato la stessa dell'esistenza di documenti ancora non ostesi, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

FATTO

L'Assistente del Corpo di Polizia penitenziaria ….. ricorrente, con istanza del …..tramite l'avv. ….., ha chiesto di accedere alla relazione redatta dagli istruttori cinofili Assistente Capo ….. e Agente Scelto ….., inerente lo stato tecnico operativo del cane antidroga ….. affidato e condotto dal ricorrente medesimo. Motiva quest'ultimo che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. Infatti, a seguito del giudizio di inidoneità del cane, il ricorrente non è stato più adibito ai servizi operativi ma alla pulizia del box dei quadrupedi e del pascolo addetto allo sgambamento; tale ingiusto demansionamento ha cagionato un danno economico al ricorrente il quale non ha più percepito gli incentivi e lo straordinario.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ….. ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato, atteso che il trattamento economico stipendiale di base è determinato da specifici parametri e non è determinato dall'inidoneità o meno del cane assegnato.

Il provvedimento di diniego del ….. è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego.

DIRITTO

La Commissione osserva che a tenore della giurisprudenza, "il diritto di accesso a documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, che corrisponde ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, non essendo pertanto necessaria l'instaurazione di un giudizio, essendo sufficiente la dimostrazione del grado di protezione al bene della vita dal quale deriva l'interesse ostensivo, pertanto la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica" (cfr. Cons. Stato, sez. VI , 27 giugno 2018, n. 3938).

Nel caso di specie nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza di un interesse qualificato del ricorrente ad accedere alla relazione sulla base della quale è stato formulato il giudizio di inidoneità del cane antidroga al medesimo assegnato, trattandosi di una valutazione che ha prodotto delle conseguenze sui servizi assegnati al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente …..

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di ….. "….."

FATTO

La ricorrente ….., tramite l'avv. ….., con istanza del ….. rivolta all'Università resistente, ha chiesto di accedere all'elenco dei posti disponibili di cui al bando n. ….. dell'anno accademico 2019-2020 e, in particolare a:

1. "criteri seguiti per la selezione degli studenti e la compilazione delle graduatorie;
2. requisiti, titoli e nominativi degli studenti dichiarati idonei ed autorizzati al trasferimento;
3. comunque, requisiti, titoli e nominativi degli studenti dichiarati idonei al trasferimento dei seguenti numeri: 11, 12,14, 16, 17, 22, 27, 28, 32, 34, 41, 42.

Ciò relativamente alla posizione della ricorrente prot. n. …..

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data ….., ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso è priva della motivazione limitandosi nell'oggetto a fare riferimento al numero di protocollo della posizione della ricorrente e che le ragioni alla base della richiesta ostensiva non sono ricavabili dal presente gravame. La Commissione chiede dunque alla ricorrente di volere chiarire l'interesse a fondamento dell'istanza di accesso; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di …..

FATTO

Il Sig. …., in proprio, in data ….. presentava all'Amministrazione resistente un'istanza preordinata ad avere notizie informazioni sullo stato di avanzamento della propria domanda volta al riconoscimento della pensione diretta di privilegio nonché sul responsabile del relativo procedimento.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 25 maggio 2020 si è rivolto alla Commissione per l'accesso. Con nota dello scorso ….. l'amministrazione fa presente di aver richiesto già nel mese di ….. alla Commissione medica ospedaliera di ….. il verbale da cui risultino le infermità riconosciute e dipendenti da causa di servizio

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto della nota di parte resistente riferita alla richiesta di informazioni inoltrata dal ricorrente con la quale si da riscontro circa lo stato di avanzamento della pratica (peraltro concretante una richiesta di informazioni, appunto, e non di documenti amministrativi), ribadito comunque l'obbligo in capo all'amministrazione di fornire il nominativo del responsabile del procedimento, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

Il Sig. ….., rappresentato e difeso dall'avv. ….., espone quanto segue.

L'odierno ricorrente, oggi in pensione, già dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data ….. ha ricevuto la lettera raccomandata prot. ….. Registro Ufficiale. ….. con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex-datore di lavoro lo ha costituito in mora "quale presunto responsabile per danno erariale indiretto" derivante a dire dell'Amministrazione dall'esito infausto di un giudizio trattato presso il Tribunale del Lavoro di ….. direttamente dai funzionari della pubblica amministrazione su delega dell'Avvocatura dello Stato, con riferimento a fatti e circostanze avvenuti nel periodo in cui il medesimo ricopriva l'incarico di Dirigente Responsabile della Divisione ….. – Ufficio del contenzioso.

In data ….., pertanto, formulava istanza di accesso ai documenti del fascicolo relativi alla predetta fattispecie; in particolare chiedeva l'accesso ai seguenti documenti: "*a) Atti di causa, di entrambe le parti, verbali di udienza e sentenza del giudizio definito dal Tribunale di ….. sezione lavoro con sentenza n, ….. e corrispondenza inerente detto giudizio tra DPL di ….. e Ministero del Lavoro Direzione Personale e risorse umane Divisioni e ….. - Ufficio contenzioso, nonché corrispondenza intercorsa con Avvocatura dello Stato. b. Atti di causa, di entrambe le parti, verbali di udienza e sentenza del giudizio definito dalla Corte di appello di ….. concluso con sentenza n. ….. e corrispondenza inerente detto giudizio tra DPL di ….. e Ministero del Lavoro Direzione Personale e risorse umane Divisioni ….. e ….. - Ufficio contenzioso, atti e corrispondenza con Avvocatura distrettuale dello Stato; ….. REGISTRO UFFICIALE ….. Atti di causa, di entrambe le parti, verbali di udienza e sentenza del giudizio definito dalla Corte di Cassazione concluso con sentenza n. ….. e corrispondenza inerente detto giudizio tra DPL di ….. e Ministero del Lavoro Direzione Personale e risorse umane Divisioni ….. e ….. - Ufficio contenzioso, atti e corrispondenza con Avvocatura Generale dello Stato; Atti di causa, di entrambe le parti, verbali di udienza e sentenza, del giudizio di responsabilità definito dalla Corte dei Conti Sezione Regionale ….. concluso con sentenza n. ….. introdotto dal Ministero nei confronti Ing. ….. (dirigente DPL di …..) e corrispondenza inerente detto giudizio tra DPL di ….. e Ministero del Lavoro Direzione Personale e risorse umane Divisioni ….. e ….. - Ufficio contenzioso, atti e corrispondenza Avvocatura distrettuale dello Stato e naturalmente la nota del ….., con atti preparatori e successivi, con la quale fu segnalato al giudice contabile il danno patrimoniale indiretto causato all'amministrazione dall'ex dirigente della DPL di ….. e tutti gli atti connessi e consequenziali, al fine di tutelare i diritti di informazione e difesa del mio assistito*".

Parte resistente con nota del 5 maggio u.s. concedeva parzialmente l'accesso con riguardo alle sentenze emesse dalle varie autorità adite, negandolo viceversa per la parte riferita agli scritti defensionali siccome esclusi dall'accesso in virtù del DPCM 200 del 1996 in materia di documenti formati o detenuti dall'avvocatura dello Stato sottratti all'accesso siccome riguardanti atti di lite contenenti anche strategie per potenziali futuri contenziosi. In ordine poi agli atti di causa parte resistente riferiva di un riscontro successivo alla sospensione dei termini derivante dall'emergenza pandemica in atto.

Contro tale diniego il ….. ha adito la Commissione. Con nota depositata lo scorso ….. parte resistente dà atto di aver convocato il ricorrente presso i propri uffici per esercitare l'accesso al contenuto dell'intero fascicolo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ….., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente e di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione – …..

FATTO

Il Sig. ….., in proprio, a seguito di provvedimento che disponeva il fermo amministrativo sulla propria vettura, chiedeva in data ….. di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento di fermo nonché il documento, menzionato in precedenza in una comunicazione di posta elettronica dell'amministrazione resistente, con il quale si escludeva il rapporto di strumentalità tra il veicolo e la professione svolta dall'odierno ricorrente.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota dello scorso ….., specificando, da una parte, che il nominativo del responsabile del procedimento era già esplicitamente indicato nel provvedimento di fermo e, dall'altra, rilevando la natura normativa del documento contenente le fattispecie di esclusione del rapporto di strumentalità di cui sopra e, in quanto tale, non rientrante nel novero dei documenti amministrativi accessibili.

Contro tale diniego il ….. ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ….. la Commissione osserva quanto segue.

Quanto all'indicazione del responsabile del procedimento, che comunque costituisce richiesta di informazione e non di accesso, parte resistente ha chiarito di averlo già indicato e dunque il ricorso è in parte qua inammissibile.

Lo stesso è a dirsi quanto alla restante documentazione domandata, atteso che la richiesta di esibizione di atti normativi esula dall'ambito di applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – …..

FATTO

Il Sig. ….., rappresentato e difeso dall'avv. ….., in data ….. presentava all'Amministrazione resistente un'istanza preordinata ad avere notizie scritte sullo stato di avanzamento della propria domanda (presentata nel mese di …..) volta al riconoscimento di vittima del dovere nonché sul responsabile del relativo procedimento.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data 10 maggio 2020 si è rivolto alla Commissione per l'accesso. Parte resistente con nota del ….. ha rappresentato di non aver ancora delibato la predetta istanza in ragione della sospensione dei termini derivante dal combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, assicurando comunque l'evasione della domanda e del relativo procedimento entro il 15 giugno 2020.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente e poiché al momento della presentazione del ricorso in esame il silenzio-diniego non risultava ancora essersi formato, sospende la decisione in attesa che l'amministrazione comunichi l'esito del procedimento di accesso previsto, come da richiamata nota, entro il 15 giugno 2020.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a fornire le notizie di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – …..

FATTO

Il Sig. …., rappresentato e difeso dall'avv. …., in data ….. presentava all'Amministrazione resistente un'istanza preordinata ad avere notizie scritte sullo stato di avanzamento della propria domanda (presentata nel mese di …..) volta al riconoscimento di vittima del dovere nonché sul responsabile del relativo procedimento.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data ….. si è rivolto alla Commissione per l'accesso. Parte resistente con nota del ….. ha rappresentato di non aver ancora delibato la predetta istanza in ragione della sospensione dei termini derivante dal combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, assicurando comunque l'evasione della domanda e del relativo procedimento entro il 15 giugno 2020.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente e poiché al momento della presentazione del ricorso in esame il silenzio-diniego non risultava ancora essersi formato, sospende la decisione in attesa che l'amministrazione comunichi l'esito del procedimento di accesso previsto, come da richiamata nota, entro il 15 giugno 2020.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a fornire le notizie di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.